



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Ufficio Legislativo

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

E p.c.,

Al Ministero dell'economia e delle finanze

-Ufficio del coordinamento legislativo
- Legislativo Economia
- Legislativo Finanze
- Ragioneria generale dello Stato

Al Ministero della giustizia
- Ufficio legislativo

Al Ministro per la pubblica amministrazione
- Ufficio legislativo

All'Ufficio di Gabinetto

Alla Segreteria tecnica

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di Reddito di cittadinanza e di pensioni.

Ai fini del perfezionamento dell'iter di emanazione, si trasmette il testo definitivo del decreto indicato in oggetto unitamente alle relazioni illustrativa e tecnica.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Cons. Antonio Sabbatella

DECRETO-LEGGE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI
PENSIONI

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di prevedere la semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo certo ed essenziale con l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di dare corso ad una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti nonché ad una più efficace gestione delle politiche attive;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati alla rivisitazione del sistema vigente e all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato anche mediante l'immanenza nel sistema di misure già adottate;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di creare misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di intervenire sugli assetti organizzativi degli Istituti previdenziali pubblici al fine di una più efficace e razionale redistribuzione dei compiti dei diversi organi;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere ad una verifica sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo del lavoro anche nell'ottica di un puntuale monitoraggio della spesa previdenziale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro della giustizia

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I



DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

Articolo 1

(Reddito di cittadinanza)

1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato “Rdc”, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
 - a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
 - 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo;
 - b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
 - 1) un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
 - 2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
 - 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.

3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1.

5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni

per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Articolo 3

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
 - a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
 - b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.

6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.
11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e

nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

Articolo 4

(Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale)

1. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.
3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.

4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
5. Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
 - a) assenza di occupazione da non più di due anni;
 - b) età inferiore a 26 anni;
 - c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
 - d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
6. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui al comma 4, la rende all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tal sede sono individuati eventuali altri componenti esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica tale condizione al centro per l'impiego e contestualmente individua un componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi al primo incontro presso il centro per l'impiego medesimo. In ogni caso, entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso il centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3.
7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
 - a) collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
 - b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
 - 1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
 - 2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
 - 3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità

individuare nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.

9. La congruità dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;

c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.

10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad indentificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.

13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.

Articolo 5

(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)

1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. L'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei

familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008 relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto soggetto emittente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai

medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 6

(Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti)

1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. A tal fine è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente: "d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro."
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.
4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del Rdc:
 - a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;
 - b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
 - c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga;
 - d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilità;
 - e) l'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;
 - f) ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.
5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:

- a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
 - b) condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonché quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;
 - c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalità previste dall'articolo 4, comma 12;
 - d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.
6. I centri per l'impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L'elenco di cui al presente comma è comunicato dall'amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS.
7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in *house*, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 7 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui dell'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta

dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

- a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
- b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
- c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
- d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
- e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
- f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
- g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
- h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, del presente decreto.

6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
- c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero

impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
- b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
- c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
- d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, è effettuato dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di Cittadinanza. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.

12. I centri per l'impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l'impiego, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

15. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

Articolo 8

(Incentivi per l'impresa e per il lavoratore)

1. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il

licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. L'importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento del beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui al presente comma.

3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.

Articolo 9

(Assegno di ricollocazione)

1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.

3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

- a) l'affiancamento di un *tutor* al soggetto di cui al comma 1;
- b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
- c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal *tutor*;
- d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;
- e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7;
- f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.

4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il SIUPL fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.

5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attività di monitoraggio e valutazione

comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015.

6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.

7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 è sospesa.

Articolo 10

(Monitoraggio del Rdc)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predispose, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale.
2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11

(Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)

1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, è abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.
2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Valutazione multidimensionale";
 - 2) il comma 1 è soppresso;
 - 3) al comma 2, le parole: "Agli interventi di cui al presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)";
 - 4) al comma 3, le parole: ", rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI," sono soppresse;
 - 5) al comma 4, primo periodo, le parole "In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l'analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di" sono sostituite dalle seguenti: "L'analisi preliminare è finalizzata ad";
 - 6) al comma 5, le parole "il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato." sono sostituite dalle seguenti: "i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.";
 - 7) il comma 6 è soppresso;
 - 8) al comma 10, le parole "l'informazione e l'accesso al ReI e" sono soppresse;

b) all'articolo 6:

- 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
- 2) al comma 2, lettera b), le parole "connesso al ReI" sono soppresse;
- 3) al comma 4, le parole: "I beneficiari del ReI" sono sostituite dalle seguenti: "I beneficiari del Rdc";
- 4) al comma 6, le parole "facilitare l'accesso al ReI" sono sostituite dalle seguenti: "facilitare l'accesso al Rdc";

c) all'articolo 7:

- 1) al comma 1, lettera a), le parole: ", inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1" sono soppresse;
- 2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le parole: "nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "in un atto di programmazione regionale"; nel quarto periodo, le parole: "dell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'atto di programmazione regionale";
- 3) al comma 7, le parole "i beneficiari del ReI" sono sostituite dalle seguenti: "i beneficiari del Rdc";

d) all'articolo 10:

- 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali";

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Ai fini della precompilazione dell'ISEE, i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All'atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso può essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell'INPS ovvero presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in maniera telematica mediante accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalità indicate, è comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall'INPS e accessibile ai soggetti abilitati all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facoltà, da esercitare con le medesime modalità di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all'INPS, all'Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata.

2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma *2-bis* non sia stato espresso nelle modalità ivi previste ovvero sia stato inibito l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.";

3) al comma 4, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° settembre 2019" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.";

e) all'articolo 24:

1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), è inserito il seguente: "*2-bis.* Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;

2) il comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 è soppresso.

Articolo 12

(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)

1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A..
4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 6, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 255, le parole "Fondo per il reddito di cittadinanza" " sono sostituite con le seguenti: " "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" ";
 - b) al comma 258:
 - 1) al primo periodo, le parole "fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 480 milioni di euro e a 420 milioni di euro per l'anno 2020";

2) al primo periodo sostituire le parole “e un importo fino a 10 milioni di euro” fino alla fine del periodo con le seguenti: “. Per il funzionamento dell’ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019”;

3) al terzo periodo le parole: “a 120 milioni di euro per l’anno 2019 e a 160 milioni di euro per l’anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l’impiego e, quanto” sono soppresse.

9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l’INPS accantona, a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, alla concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell’anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. All’inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all’articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l’esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell’ammontare del beneficio. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al secondo periodo, l’acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell’ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all’esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all’articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L’INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell’ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 9, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.
11. Qualora nell’ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all’articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L’accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all’articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l’adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

Articolo 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il

beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.

2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

CAPO II

TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100” E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

Articolo 14

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita “pensione quota 100”. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai

lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

- a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
- d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della "pensione quota 100" per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

Articolo 15

(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)

1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti".

2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Articolo 16

(Opzione donna)

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 17

(Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci)

1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Articolo 18

(Ape sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.

Articolo 19

(Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrare dall’INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.”.

Articolo 20

(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l’onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L’onere così determinato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
6. All’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è aggiunto, in fine, il seguente comma: *“5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.”.*

Articolo 21

(Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro)

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

Articolo 22

(Fondi di solidarietà bilaterali)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. L'assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.

3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.

4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.

5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.

6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di

lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.

Articolo 23

(Anticipo del TFS)

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la "pensione quota 100" ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al precedente comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro della Pubblica Amministrazione e l'Associazione Bancaria Italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti da INPS, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'Inps.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta,

nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

5. L'importo finanziabile è pari a 30.000 mila euro ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.

6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.

7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del Decreto Legislativo n. 385/1993, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Pubblica Amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Pubblica Amministrazione. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Articolo 24

(Detassazione TFS)

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:

- a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

Articolo 25

(Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) il consiglio di amministrazione";
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di

cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”;

c) al comma 4:

1) al secondo periodo dopo la parola “cessazione” sono aggiunte le seguenti: “o decadenza”;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.”;

e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle finanze”;

f) il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della medesima spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi enti previdenziali e comunicate ai Ministeri vigilanti.”.

2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione, non trova applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli emolumenti del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione, a valere sui bilanci dell'INPS e dell'INAIL, sono determinati con i decreti di nomina di cui al comma 1, lettera b) e lettera e).

Articolo 26

(Fondo di solidarietà trasporto aereo)

1. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: “47. *A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del cinquanta per cento.*”.
2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dalla seguente: “2. *L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento.*”.
3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

(Disposizioni in materia di giochi)

1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato “10&lotto” e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all'undici per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'otto per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.”
2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)” sono sostituite dalle parole “di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)”.
3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b) e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.
5. Per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.

6. Al fine di contrastare più efficacemente l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti "con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro.";

b) le parole "Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato" dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

c) è aggiunto il seguente comma: "4 *quater*). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.".

7. All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f ter) è aggiunta la seguente lettera: "f *quater*) Chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

Articolo 28

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 159 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettera b), numeri 2) e 3) e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.753 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.661,4 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.541,1 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.322,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.678,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro

annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Inps provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle domande accolte.

4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni."

5. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 12, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 29

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Negli ultimi decenni si è assistito ad una progressiva e iniqua redistribuzione della ricchezza nei Paesi occidentali che, aumentando sempre più il divario tra i cosiddetti ricchi e i poveri, ha contribuito a ridurre in maniera determinante il potere d'acquisto di questi ultimi, minando le fondamenta stesse dell'odierno sistema economico.

Le rilevazioni della Commissione Europea del luglio 2017 (*Employment and social development, Annual Review, 2017*) mostrano, sul fronte del contrasto al rischio di esclusione sociale, una situazione di vera e propria emergenza. L'Italia è tra i paesi dell'Unione Europea, assieme a Estonia e Romania, ad avere maggiormente aumentato negli anni della crisi il numero dei poveri sia in termini assoluti che relativi.

Le stime prese a base per la creazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile contenute all'interno del Documento di economia e finanza per l'anno 2018 tratteggiano un quadro chiaro: la seppur flebile ripresa dell'ultimo biennio si è associata ad un aumento delle disuguaglianze. I tre indicatori presi a riferimento – reddito disponibile aggiustato, indice di disuguaglianza e indice di povertà assoluta – confermano inequivocabilmente tale tendenza.

Nell'attuazione di politiche sociali volte al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (*Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà*) è stato istituito il Reddito di inclusione (ReI) che non costituisce un intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale e, se non riformulato e potenziato, rischia di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o a rischio di esclusione sociale.

Gli strumenti previsti hanno la natura di interventi che costituiscono misure di politica economica volte a rilanciare l'occupazione.

Il provvedimento è composto dal CAPO I, dal CAPO II e dal CAPO III ed è costituito da 29 articoli. Finalità delle disposizioni contenute nel **CAPO I** (artt. 1-13) è la realizzazione di un primo livello di tutela mediante l'introduzione del reddito di cittadinanza, vale a dire di misure sociali ed economiche mirate a realizzare l'obiettivo di una ridefinizione del modello di benessere collettivo.

I meccanismi attraverso cui realizzare tale obiettivo vanno ricondotti ad una misura fondamentale, in grado di svolgere una tripla funzione: garantire un livello minimo di sussistenza e incentivare la crescita personale e sociale dell'individuo attraverso la libera scelta del lavoro, nonché favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura.

Nel **CAPO II** (artt. 14-26) sono previste disposizioni in materia di pensione anticipata “quota 100” e altre disposizioni pensionistiche.

Nel **CAPO III** (artt. 27-29) sono previste disposizioni finali in materia di giochi e in materia finanziaria, nonché l'entrata in vigore.

CAPO I

L'articolo 1 (*Reddito di cittadinanza*) prevede l'istituzione del reddito di cittadinanza (Rdc), quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disegualianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione, attraverso politiche dirette al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di marginalità, nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, adeguata agli incrementi della speranza di vita, per i nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del Rdc.

L'articolo 2 (*Beneficiari*) prevede la tipologia dei beneficiari del Rdc e i relativi requisiti per accedere al beneficio. Con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, i destinatari sono i soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare titolare del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paese terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; oppure soggetti residenti in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Per quanto riguarda i requisiti reddituali e patrimoniali si prevede: il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, incrementato in presenza di più figli e di un componente con disabilità all'interno del nucleo familiare; un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza. Il beneficio è altresì riconosciuto se, al momento della domanda, il richiedente possiede, a certe condizioni, autoveicoli e motoveicoli ed è escluso, a qualunque titolo, in caso di possesso di navi e imbarcazioni da diporto. Viene inoltre prevista, ai soli fini del Rdc, la definizione del reddito familiare determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 (ISEE). Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa. E' prevista la compatibilità della medesima misura con la fruizione della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e con altre forme di sostegno al reddito.

L'articolo 3 (*Beneficio economico*) prevede la composizione del beneficio che presenta una componente ad integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. Il beneficio economico in ogni caso non può essere superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste e comunque per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso

della Pensione di cittadinanza. Sono inoltre previste disposizioni riguardanti la determinazione del beneficio economico nei casi di variazione della condizione occupazionale dovuta all'avvio di un'attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare.

L'articolo 4 (*Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale*) prevede un sistema di "condizionalità" al fine del riconoscimento del diritto al Rdc. Tali condizioni riguardano l'immediata disponibilità al lavoro, l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che può riguardare attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro. Al rispetto delle suddette condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione, mentre sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc pensionati o di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità. Altre disposizioni riguardano le procedure tramite le quali, una volta riconosciuto il beneficio, vengono stipulati il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale. Il primo verrà stipulato qualora i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti sono connessi prevalentemente alla situazione lavorativa e il secondo verrà stipulato nel caso in cui, a seguito di una valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti sono complessi e multidimensionali. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 (*Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio*) dispone che il Rdc può essere richiesto presso il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, mediante modalità telematiche o presso i centri di assistenza fiscale. Il modulo di domanda sarà predisposto dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il Rdc viene riconosciuto dall'INPS che potrà acquisire dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e da altre amministrazioni pubbliche le informazioni rilevanti ai fini del suddetto riconoscimento. Il beneficio economico è erogato tramite la Carta Rdc che permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per singolo individuo. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzare il beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Ai beneficiari della Carta Rdc, inoltre, sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

L'articolo 6 (*Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti*) prevede l'istituzione di due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc al fine di attivare e gestire i Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale. Trattasi di una piattaforma digitale che si inserisce nel Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego e di un'altra piattaforma che si inserisce nel Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) per il coordinamento dei comuni. Le suddette piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi

territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. Altre disposizioni riguardano le modalità operative delle citate Piattaforme che costituiranno il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati e dai comuni all'ANPAL, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS.

L'articolo 7 (Sanzioni), nel prevedere l'apparato sanzionatorio, dispone la reclusione da due a sei anni nei casi in cui vengano rese o utilizzate dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omesse informazioni dovute. E' prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi in cui si ometta la comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio. In presenza di condanna in via definitiva per i reati sopra citati, consegue l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca del beneficio è disposta dall'INPS e il medesimo non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. Si prevede, altresì, la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti utili per accedere al Rdc: mancata dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro; non sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale; mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o di altra iniziativa di politica attiva; non adesione ai progetti; rifiuto di una delle tre offerte di lavoro congrue; mancata comunicazione della condizione occupazionale; mancata presentazione della DSU aggiornata (Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE), in caso di variazione del nucleo familiare; svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo in assenza delle comunicazioni obbligatorie.

Sono previste, altresì, particolari sanzioni inerenti la decurtazione parziale o totale del beneficio nei casi in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico in misura maggiore a quanto gli sarebbe spettato per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSUE, ovvero di altra dichiarazione resa nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio. E' previsto che l'irrogazione delle sanzioni e il recupero dell'indebito avvenga da parte dell'INPS che, con riguardo agli indebiti, riverserà le somme all'entrata del bilancio dello Stato e, in particolare, al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso di decadenza dal beneficio, esso potrà essere richiesto solo trascorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento. Inoltre, i centri per l'impiego e i comuni comunicano, tramite le Piattaforme digitali di cui all'articolo 6, le informazioni relative ai fatti suscettibili di sanzioni. Ai successivi commi sono previsti i compiti che dovranno svolgere i centri per l'impiego, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, i comuni e l'INL nei casi di mancate comunicazioni, dichiarazioni mendaci e relativamente alle verifiche e ai controlli anagrafici.

L'articolo 8 (Incentivi per l'impresa e per il lavoratore) prevede incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di Rdc a tempo pieno e indeterminato. Questa parte del programma del Rdc identifica un approccio molto orientato verso le politiche attive e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro dei beneficiari.

Nei casi di cui al comma 1, le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi diciotto mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo, nel limite dell'importo del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione e per una durata predeterminata.

Il contributo non è comunque inferiore a 5 mesi, con un massimale pari a 780 euro mensili. In caso di rinnovo del Rdc, l'incentivo per le imprese è concesso nella misura fissa di cinque mensilità.

Nei casi di cui al comma 2, gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 (tra cui rientrano anche le agenzie per il lavoro) un Patto di formazione, finalizzato allo svolgimento di un percorso professionale, alla fine del quale se il beneficiario ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo sarà riconosciuto al datore di lavoro l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione e per una durata predeterminata.

Nei casi di cui al comma 3 sono previste le condizioni per usufruire delle agevolazioni.

Nei casi di cui al comma 4 è previsto il riconoscimento di un incentivo pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 euro mensili, nel caso in cui il beneficiario avvia un'attività di lavoro autonomo o costituisce un'impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione della misura.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi sono fruiti, nelle stesse modalità descritte, sotto forma di credito di imposta. Le procedure con le quali saranno determinati questi crediti saranno descritte in un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai fini di una chiarificazione dei processi del rapporto tra il beneficiario e le istituzioni deputati alla allocazione del lavoratore sul mercato, attraverso patti del lavoro e formativi, vedasi di seguito la Figura n.1.




Figura 1 - Rapporto tra beneficiari e istituzioni deputati alla allocazione del lavoratore sul mercato.

L'articolo 9 (Assegno di ricollocazione) prevede, fino al 31 dicembre 2021, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione (AdR). Esso ha la finalità di aiutare la persona disoccupata a migliorare le possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, configurandosi come una

misura di politica attiva. Trattasi di una somma di denaro che può essere considerata una “dote” per il lavoratore, che può spendere presso enti accreditati e centri per l’impiego, e che gli permette di ricevere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione da parte di un centro per l’impiego o di un ente accreditato ai servizi per il lavoro. Il servizio di assistenza alla ricollocazione ha una grande utilità poiché prevede l’affiancamento di un *tutor* al beneficiario del Rdc, il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione, lo svolgimento per il beneficiario di Rdc delle attività individuate dal *tutor*, l’obbligo per il beneficiario di accettare l’offerta di lavoro congrua e, per l’erogatore del servizio, di comunicare all’ANPAL e al centro per l’impiego il rifiuto ingiustificato di svolgere una delle attività indicate dal *tutor*, nonché la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova.

L’ammontare dell’assegno di ricollocazione può variare da 250 a 5.000 euro e il suo finanziamento è comunque coperto per intero da somme già stanziato, essendo l’intervento rifinanziato in favore dei beneficiari del Rdc e l’erogazione in favore dei soggetti previsti dalla legislazione previgente sospesa. Al finanziamento dell’assegno di ricollocazione sono destinate le somme già disponibili per l’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

L’articolo 10 (*Monitoraggio del Rdc*) prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio del Rdc e predisporre, sulla base delle informazioni fornite dall’INPS e dall’ANPAL, nonché delle altre informazioni, disponibili in materia, rilevate anche dalle piattaforme digitali, il rapporto annuale sull’attuazione del Rdc pubblicato sul sito internet istituzionale. Per tali compiti, il Ministero del lavoro provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 11 (*Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147*) prevede le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 utili a rendere compatibili la vigenza della disciplina concernente il ReI e il Rdc.

L’articolo 12 (*Disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del Rdc*) prevede le disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del reddito di cittadinanza nonché norme in materia di personale. Con riferimento a quest’ultimo profilo, si precisa che la stabilizzazione del personale a tempo determinato presso ANPAL Servizi S.p.a. sarà effettuata nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti in materia di assunzione del pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), avendo cura di dare adeguata valorizzazione all’anzianità di servizio.

In relazione al conferimento di incarichi di collaborazione necessari all’avvio del Reddito di cittadinanza, di cui al comma 3, la procedura seguita da Anpal servizi S.p.A. è declinata dal Regolamento interno per il conferimento di incarichi di collaborazione; tale Regolamento, anche in ossequio a un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SU n. 7759/2017), disciplina le procedure comparative di selezione a tal fine utilizzate da Anpal servizi S.p.A., nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Ciò a differenza di quanto previsto nel successivo comma 4, ove – ai fini della stabilizzazione del personale di Anpal servizi S.p.A. assunto a tempo determinato - è invece espressamente previsto l’espletamento della procedura concorsuale, per titoli ed esami.

L'articolo 13 (*Disposizioni transitorie e finali*) prevede che dal mese di marzo 2019 il ReI di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 non può essere più richiesto e, a decorrere dal mese di aprile dello stesso anno, non è più riconosciuto né rinnovato. Ai soggetti ai quali il ReI è stato riconosciuto anteriormente al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, adeguandolo al beneficio economico del Rdc.

IMPATTO MACROECONOMICO DEL RDC SUL MERCATO DEL LAVORO

In questa sezione si descrive brevemente il possibile impatto macroeconomico del Reddito di Cittadinanza sia sull'efficienza del mercato del lavoro, in termini di aumento di occupazione e produttività da realizzarsi con il miglioramento dei CPI, e la riqualificazione formativa dei lavoratori, nonché attraverso appropriati incentivi, sia su alcuni aspetti macroeconomici che riguardano il moltiplicatore, l'output gap e il recupero del fiscal stance.

Impatto macroeconomico del Reddito di Cittadinanza: moltiplicatore, output gap e fiscal stance

L'attuazione del Reddito di Cittadinanza associata al potenziamento dei centri per l'impiego costituisce una vera e propria riforma strutturale del mercato del lavoro, nella misura in cui può aiutare a reimpiegare parte di quegli oltre tre milioni di scoraggiati (secondo i dati dell'ISTAT 2018) che da anni non cercano più attivamente lavoro. L'afflusso degli scoraggiati presso i centri per l'impiego permetterebbe di rivedere al rialzo il tasso di partecipazione alla forza lavoro, che nella metodologia europea contribuisce alla crescita del Pil potenziale.

Si aprirebbe così uno spazio fiscale aggiuntivo che può essere utilizzato per aumentare l'occupazione evitando di far crescere il deficit strutturale a livelli passibili di sanzioni. Il meccanismo, che può apparire complesso, riflette semplicemente la natura strutturale e non soltanto ciclica del reddito di cittadinanza così come è stato congegnato dal Governo: si aumenta la produttività complessiva del Paese grazie alla ricostruzione delle competenze e del capitale umano di milioni di persone.

Questa misura, che prevede, in prospettiva, un finanziamento fino a oltre 8 miliardi di euro, permetterà a chiunque si trovi al di sotto della soglia di povertà (stabilità dall'Eurostat in 9.360 euro di reddito annuale) di ottenere un'integrazione di reddito fino a tale soglia. Gli effetti moltiplicativi di tale misura saranno evidenti, tanto più laddove il sostegno andrà a beneficiari con reddito nullo o molto basso, e quindi con propensione al consumo pari a 1. L'idea di veicolare il sostegno al reddito attraverso un bancomat, servirà non solo per la tracciabilità dei consumi, ma anche per innescare incentivi a consumare. Anche la riqualificazione e il potenziamento dei centri per l'impiego, con la destinazione di un miliardo di euro risorse, per l'assunzione di nuove unità operative, avrà effetti moltiplicativi sui consumi, sull'occupazione e sul reddito.

Sulla base dell'ammontare della dotazione finanziaria del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e con riferimento alle stime relative alle platee potenziali, in base al modello previsionale Memo-It elaborato da Istat¹ l'erogazione del Rdc dovrebbe indurre un effetto moltiplicatore sul PIL reale² definito come segue negli anni 2019-2023:

¹ Bacchini, Fabio, et al. Building the core of the Istat system of models for forecasting the Italian economy: MeMo-It. *Rivista di statistica ufficiale*, 2013, 15.1: 17-45.

² Stime di crescita del PIL reale e della dotazione dei Fondi tratte dall'*Aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica – Dicembre 2018* redatto dal MEF.

Variabile	2019	2020	2021
Moltiplicatori trasferimenti (Memo-It)	0,2	0,4	0,5
Spesa per RdC (milioni di euro)	6110	7755	8017
Impatto aggiuntivo su PIL reale (milioni di euro)	1222	3102	4008,5
Impatto aggiuntivo % su PIL reale	0,1%	0,2%	0,2%

La stima dell'effetto espansivo è maggiore nel caso in cui l'impatto del Reddito di Cittadinanza venga valutato come uno *shock* diretto sui consumi delle famiglie, con un moltiplicatore che raggiunge il valore di 0,3 nel primo anno di erogazione. L'analisi è effettuata al netto di effetti di trascinamento *demand-led* legati all'impatto sugli investimenti della variazione di componenti autonome della domanda aggregata, nonché degli effetti positivi sull'occupabilità della forza lavoro indotti dalle azioni di potenziamento dei centri per l'impiego. Inoltre, un ulteriore elemento di cui l'analisi non può tenere conto *ex ante* è il complesso degli incentivi per l'impresa e definiti all'articolo 8 del provvedimento sotto forma di sgravi contributivi, che trasforma parte delle erogazioni dei beneficiari in riduzioni di entrate modificando *ex post* l'effetto macroeconomico della misura.

Inoltre, considerando i moltiplicatori fiscali per occupazione diretta di lavoratori e per i trasferimenti sociali espressi dal modello ITEM, l'impatto macroeconomico congiunto degli interventi di potenziamento dei centri per l'impiego e delle erogazioni per il RdC per il 2019 è descritto più precisamente come segue:

Variabile	2019
Moltiplicatori occupazione diretta	1.2
Spesa per CPI (milioni di euro)	1000
<i>Impatto aggiuntivo occupazione diretta rispetto a scenario base (milioni di euro)</i>	<i>1200</i>
<i>Impatto aggiuntivo occupazione diretta (differenza tra tassi di variazione)</i>	<i>0.07%</i>
Moltiplicatori trasferimenti	0.3
Spesa per RdC (milioni di euro)	6110
<i>Impatto aggiuntivo da erogazione RdC rispetto a scenario base (milioni di euro)</i>	<i>1833</i>
<i>Impatto aggiuntivo da erogazione RdC (differenza tra tassi di variazioni)</i>	<i>0.11%</i>
Impatto aggiuntivo totale rispetto a scenario base (milioni di euro)	3033
Impatto aggiuntivo totale (differenza fra tassi di variazione)	0.18%

Effetti dell'attivazione di lavoratori scoraggiati sulla crescita potenziale

Il complesso degli interventi di politica attiva definiti a supporto del Reddito di Cittadinanza può produrre inoltre effetti positivi sul PIL potenziale grazie allo *shock* di offerta di lavoro generato dalla

crescita del tasso di partecipazione, a seguito dell'ingresso di lavoratori scoraggiati all'interno della forza lavoro.

Simulazioni effettuate attraverso il metodo della funzione di produzione adottato dall'*Output Gap Working Group* della Commissione europea hanno mostrato che l'attivazione di un milione di lavoratori scoraggiati nel 2017 avrebbe prodotto un incremento del PIL potenziale tale da generare un ampliamento dell'*output gap* dell'ordine di 1,4 punti³.

Le stime della Commissione Europea, che contemplan per l'Italia un NAWRU pari al 10,3%, hanno prodotto per il 2017 un PIL potenziale di 1605,43 miliardi di euro al cospetto di un PIL effettivo di 1595,9 miliardi di euro (dati AMECO a euro costanti). Il relativo *output gap* si è attestato a -0,59 e ha permesso di realizzare una correzione di 5,25 miliardi di euro al saldo nominale di bilancio. Qualora fossero stati reinseriti nel mercato del lavoro un milione di individui – ipotesi non irrealistica, dato che le forze di lavoro potenzialmente occupabili (o inattivi “scoraggiati”) erano 3 milioni e 131mila secondo ISTAT nel 2017 –, il tasso di partecipazione sarebbe stato superiore di due punti e mezzo, e avrebbe contribuito ad aumentare la stima del PIL potenziale di 23 miliardi di euro. Il relativo *output gap* registrato sarebbe stato pari a -1,98: dal maggiore margine di deficit strutturale concesso sarebbe derivata una correzione al saldo nominale di bilancio di circa 17,5 miliardi di euro, ovvero uno spazio fiscale aggiuntivo di oltre 12 miliardi di euro.

Scenari (dati 2017)	Nuovi attivati (in milioni)	Tasso di partecipazione (15-74)	PIL potenziale (miliardi a prezzi costanti)	Output gap	Correzione ciclica (miliardi a prezzi costanti)	Δ Correzione ciclica (miliardi a prezzi costanti)
Actual	-	62.30%	1605.43	-0.5	5,247	-
Policy 1	1	64.80%	1628.28	-1.98	17,565	12,318

In questo senso, il potenziamento dei centri per l'impiego costituisce una vera e propria riforma strutturale del mercato del lavoro. Lo spazio fiscale aggiuntivo risultante dalla revisione al rialzo del tasso di partecipazione nell'immediato si traduce, nel breve periodo, in un incremento del tasso di disoccupazione definito come proporzione dei soggetti senza occupazione che cercano attivamente lavoro rispetto alla popolazione attiva. Nel breve periodo ciò incide direttamente sulle forze lavoro potenziali così come definite nell'ambito della metodologia ECFIN; quest'ultima tiene conto dello *shock* sul tasso di disoccupazione interpretandolo al passare del tempo come NAWRU – ovvero come componente di *trend* – solo laddove la maggiore disoccupazione non fosse riassorbita nel corso del tempo.

A questo scopo, l'erogazione del Reddito di Cittadinanza fornisce un forte incentivo per la componente della platea di beneficiari potenziali che si trova nella condizione di inattività a tornare attivamente alla ricerca di lavoro. Oltre all'impatto macroeconomico generato dai consumi innescati dal RdC, gli incentivi per le imprese definiti all'articolo 8 aumentano la probabilità di riassorbimento dei beneficiari del programma all'interno della forza lavoro. In tal modo, il maggiore spazio fiscale potenzialmente creato dall'aumento del tasso di partecipazione può essere sfruttato per accrescere il

³ Bracci, G., Paternesi Meloni, W., Tridico, P. (2018), “Output gap, participation rate and minimum income: a proposal for Italy”; Bracci, G., Paternesi Meloni, W., Tridico, P. (2018), Reddito minimo e output gap: trucchetto contabile o questione politica?, *economiaepolitica.it*.

grado espansivo della *fiscal stance* italiana evitando di far crescere il deficit strutturale a livelli passibili di sanzioni.

Il Reddito di Cittadinanza si configura pertanto come uno strumento volto a perseguire una crescita non inflazionistica, grazie alla possibilità di reintrodurre lavoratori scoraggiati all'interno della forza lavoro che si manifesta contemporaneamente allo stimolo alla domanda nel breve periodo. Il contenuto incremento del disavanzo necessario a finanziare la misura permette quindi di conseguire un mercato del lavoro più "stretto" senza incorrere in vincoli di capacità che ne vanificherebbero l'impatto in termini reali. In questa direzione sembra andare anche un recente suggerimento del presidente della Bce Mario Draghi: "*Estimates of the size of the output gap have to be made with caution (...) if substantially more workers can be drawn into the labour force, it would be possible for the labour market to strengthen further without generating wage pressures*"⁴.

Il meccanismo del Reddito di Cittadinanza riflette semplicemente la sua natura strutturale, e non soltanto ciclica: si aumenta la produttività complessiva del Paese grazie alla ricostruzione delle competenze e del capitale umano di milioni di persone. L'impatto della misura conferma peraltro le perplessità sollevate negli anni precedenti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'incertezza nella stima dell'output gap adottata dalla metodologia ECFIN, in quanto la presenza di un'elevata disoccupazione e la virtuale assenza di pressioni inflazionistiche mostrano la presenza di un'ampia capacità ancora inutilizzata nell'economia italiana⁵.

Precedenti esperienze di politiche attive praticate in Paesi Ue come la Germania, inoltre, mostrano come l'attivazione permanente di categorie di lavoratori precedentemente estranei alla ricerca attiva di lavoro, ad esempio, abbia effetti sul tasso di partecipazione tali da rendere le politiche di inclusione attiva non soltanto responsabili di stimoli positivi della domanda di breve periodo ma anche tali da produrre effetti sulla crescita potenziale. Secondo le stime della Bundesbank⁶, uno scenario di immigrazione elevata nel periodo 2016-2020 può portare ad un miglioramento della crescita potenziale dell'1,3% (rispetto ad un miglioramento dell'1,2% in caso di minore immigrazione) e dell'1% nel periodo 2021-2025 (rispetto ad un miglioramento dello 0,7% nel caso di minore immigrazione). Parimenti, il contributo delle ore lavorate alla crescita potenziale viene stimato allo 0,3% nel caso di maggiore immigrazione nel periodo 2016-2020, rispetto ad uno 0,1% nello scenario con minore immigrazione, e allo 0,1% nel periodo 2021-2025, rispetto ad un -0,4% con minore immigrazione.

Questi risultati comparati suggeriscono che l'introduzione di una politica attiva del mercato del lavoro coniugata ad uno stimolo fiscale come quello del Reddito di Cittadinanza può riportare il Paese su un sentiero di crescita più bilanciato sul piano distributivo e senza il rischio di incorrere in vincoli di capacità.

⁴ Draghi, M. (2018), "Monetary Policy in the Euro Area", Conferenza organizzata presso l'Institute for Monetary and Financial Stability, Francoforte, 14 marzo 2018

⁵ MEF (2018), "Relevant Factors Influencing Public Debt Developments in Italy", maggio 2018

⁶ Deutsche Bundesbank (2017). "Demographic change, immigration and the potential output of the German economy. Monthly Report", aprile 2017, pp. 35-47.

CAPO II

L'articolo 14 (*Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi*) prevede, in via sperimentale, che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (cd. pensione quota 100). Il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Tale tipologia di pensione non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia. Viene previsto poi un regime differenziato per il personale AFAM e per quello del comparto scuola ed una esclusione per il personale delle forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, al personale del Corpo nazionale dei vigili di fuoco e della Guardia di Finanza.

L'articolo 15 (*Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali*) prevede la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, indipendentemente dall'età anagrafica, a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. Al personale del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, si continua ad applicare, in materia pensionistica, la disciplina previgente e, contestualmente, è data facoltà al medesimo personale di inoltrare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019 con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

L'articolo 16 (*Opzione donna*) prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti le quali abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni al 31 dicembre 2018 e un'età pari o superiore a 58 anni (se dipendenti) e a 59 anni (se autonome), senza che quest'ultimo requisito sia adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

L'articolo 17 (*Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto aumento speranza di vita per i lavoratori precoci*) prevede l'abrogazione degli incrementi dell'età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci.

L'articolo 18 (*Ape sociale*) prevede la proroga, al 31 dicembre 2019, dei termini per la concessione della misura denominata "Ape sociale" già prevista al comma 179 della legge 232 del 2016.

L'articolo 19 (*Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche*) prevede che il termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le amministrazioni pubbliche relativi ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014 non si applica fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 20 (*Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione*) prevede, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ed alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi, tra la data di prima iscrizione e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, per i quali non sussista obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detta facoltà di riscatto è esercitabile per un periodo comunque non superiore a cinque anni, anche non continuativi e l'onere del riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando i premi di produzione del lavoratore stesso con deducibilità delle somme dal reddito di impresa. La facoltà di riscatto è consentita anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, fino al quarantacinquesimo anno di età.

L'articolo 21 (*Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro*) prevede l'esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro.

L'articolo 22 (*Fondi di solidarietà bilaterali*) prevede che, in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100 nei successivi tre anni. Tale assegno tuttavia può essere erogata in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione nel rispetto dei limiti occupazionali.

L'articolo 23 (*Anticipo del TFS*) prevede che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché al personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la "pensione quota 100, l'indennità di fine servizio, comunque denominata, è corrisposta al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. E' data facoltà, ai soggetti interessati, di richiedere un finanziamento dell'indennità di fine servizio maturata, nel limite massimo di 30.000 euro, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un appositi accordo-quadro. Vengono altresì indicate le procedure utili per la corresponsione del predetto anticipo.

L'articolo 24 (*Detassazione TFS*) prevede "a regime" un'agevolazione ai fini della tassazione delle indennità di fine servizio corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo n. 165 del 2001 che cessano il rapporto di lavoro successivamente al 31 dicembre 2018 stabilendo una riduzione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-*bis*, del TUIR crescente in funzione degli anni che decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro all'erogazione dell'indennità medesima. Il secondo periodo limita l'applicazione del beneficio in parola all'imponibile dell'indennità di importo fino a 50.000 euro. Per gli imponibili di importo superiore al predetto limite si applica l'aliquota piena.

L'articolo 25 (*Ordinamento degli enti previdenziali pubblici*) prevede l'introduzione del consiglio di amministrazione tra gli organi dell'INPS e dell'INAIL ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni dei vertici.

In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di amministrazione, è prevista la possibilità di nominare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti ai quali sono attribuiti i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 26 (*Fondo di solidarietà trasporto aereo*) provvede a prorogare di un anno il versamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco (tre euro a passeggero), a favore del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, modificando quindi il termine dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019. Secondo tale nuovo assetto normativo l'incremento dell'addizionale sarà destinata all'INPS dal 10 gennaio 2020.

CAPO III

L'articolo 27 (*Disposizioni in materia di giochi*) prevede che la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato "10&lotto" e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all'undici per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'otto per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.

Il rilascio dei nulla osta di distribuzione ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento è subordinato al versamento di un corrispettivo *una tantum* di 100 euro per ogni singolo apparecchio e, per il solo anno 2019, il corrispettivo è fissato in euro 200.

Per il solo anno 2019, i versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre, sono maggiorati nella misura del dieci per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.

Al fine di contrastare l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico, è prevista la reclusione da tre a sei anni e la multa da venti a cinquantamila euro.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale.

E' altresì previsto che chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa, o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.

L'articolo 28 (*Disposizioni finanziarie*) prevede l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica pari, per il 2020, a 159 milioni di euro e, a decorrere dal 2020, a 356 milioni di euro. Per il 2019-2021 e a decorrere dal 2022, agli oneri di spesa concernenti il CAPO I (Reddito di cittadinanza) si fa fronte tramite gli stanziamenti di cui al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per il 2019-2027 e a decorrere dal 2028, agli oneri di spesa concernenti il CAPO II (Pensioni) si fa fronte tramite le risorse di cui al Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani di cui all'articolo 1, comma 256 della medesima legge. Il monitoraggio delle domande di pensionamento sarà effettuato dall'INPS con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti.

Resta ferma la possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze, di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Si prevede infine che alle attività previste dal provvedimento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 29 (*Entrata in vigore*) prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU.

9

RELAZIONE TECNICA

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA

Per le stime che seguono degli oneri per la finanza pubblica dell'istituzione del beneficio economico del RdC, si è fatto riferimento alle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) a fini ISEE relative all'annualità 2017. Nel caso di nuclei che abbiano presentato più dichiarazioni ISEE nel corso dell'anno, è stata selezionata l'ultima DSU. Il campione su cui sono state effettuate le elaborazioni, poi riportate all'universo, è relativo a circa 220 mila nuclei familiari, pari al 4% della popolazione ISEE, che nel 2017 ha coperto oltre il 25% della popolazione residente per un totale di oltre 4,9 milioni di nuclei familiari distinti.

Articolo 1: (Reddito di cittadinanza)

Istituisce a decorrere dal mese di aprile 2019 il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato "Rdc" che assume la forma di Pensione di cittadinanza in caso di nuclei familiari con con uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.

Articolo 2 (Beneficiari)

L'articolo 2 definisce i requisiti di eleggibilità per l'accesso al beneficio. Con riferimento ai requisiti di residenza e soggiorno, deve trattarsi di cittadini dell'Unione Europea o loro familiari che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che – per tutti i casi sopra elencati – residenti per almeno dieci anni nel paese, di cui gli ultimi due continuativamente. Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di: un valore dell'ISEE non superiore ad euro 9.360; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 30.000; un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, nonché di ulteriori euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE; un valore del reddito familiare, inclusivo dei trattamenti assistenziali percepiti, inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 3 del medesimo articolo. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza, riservata ai nuclei familiari composti di soli soggetti di 67 anni (incrementati per l'aumento della speranza di vita) e oltre, e comunque ad euro 9.360 euro nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Sono inoltre previsti alcuni requisiti in materia di possesso di autoveicoli o motoveicoli o imbarcazioni da diporto.

La base dati di partenza è stata estratta, imponendo il possesso delle caratteristiche economiche richieste, per un totale di 60 mila osservazioni nel campione. Tra essi si includono tutti i nuclei che hanno presentato una dichiarazione ISEE nelle condizioni sopra evidenziate, indipendentemente dal soddisfacimento del requisito di residenza e, con riferimento agli stranieri extracomunitari, della

tipologia del permesso di soggiorno. Nella base dati ISEE, infatti, non si è in grado di differenziare la condizione degli stranieri per tipologia del permesso di soggiorno, né per durata della residenza (così come per il resto dei beneficiari), e quindi, per questa relazione tecnica, saranno operate correzioni successive. Parimenti, con riferimento agli intestatari dei beni durevoli, non disponendosi del dato, sono tutti prudenzialmente inclusi nelle stime. Riportando il dato campionario all'universo, si è in presenza di oltre 1 milione 365 mila nuclei familiari.

Tale stima non include – per costruzione – le famiglie che, pur avendo una condizione economica tale da avere un ISEE pari o inferiore a 9.360 euro, e le altre condizioni patrimoniali e reddituali previste, non hanno richiesto l'indicatore nel 2017. Nell'esperienza recente di stima delle platee potenziali di misure quali il reddito di inclusione - ReI (e il sostegno per l'inclusione attiva – SIA – in precedenza) si è ritenuto opportuno adottare parametri espansivi della platea, da ultimo nell'ordine del 15%. Nell'esperienza del ReI, in realtà, si è trattato di una ipotesi eccessivamente prudentiale, atteso che all'esito dell'allargamento della platea intervenuto a decorrere dal 1° luglio u.s. si prevedevano oltre 700 mila nuclei beneficiari, mentre per tutto il 2018 i nuclei beneficiari con almeno un accredito nell'anno risultavano essere poco meno di 460 mila, con un *take-up* inferiore ai due terzi dei potenziali aventi diritto come all'epoca stimati. I dati sulla spesa nel primo anno di applicazione del ReI, indicano una distanza della spesa effettiva ancora maggiore rispetto al limite di spesa fissato sulla base delle stime: all'8 di gennaio, la spesa per l'erogazione del ReI risultava essere circa 800 milioni di euro, mentre quella per il SIA – per coloro che cioè non sono transitati al regime del ReI o non l'hanno fatto sin dall'istituzione del nuovo strumento – di circa 190 milioni di euro. Si tratta cioè di meno di un miliardo di euro a fronte di un limite di spesa per l'anno 2019 di 1,747 miliardi di euro, cioè meno del 60%.

Si ritiene pertanto che, tenuto anche conto che nelle rassegne internazionali disponibili sul numero di effettivi beneficiari rispetto al potenziale per misure analoghe al Rdc tale quota non va mai oltre l'80%, si possa ipotizzare comunque in via prudentiale che gli eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro che non hanno presentato una DSU nel 2017 siano più che compensati da coloro che, pur possedendo i requisiti richiesti, non presenteranno domanda per il beneficio. Si ritiene cioè che si possa ridurre almeno all'85% la stima sulla platea potenziale secondo la metodologia a suo tempo definita per il ReI.

Articolo 3 (Beneficio economico)

Ai fini della valutazione della spesa è necessaria ad ogni modo una valutazione su altri elementi che caratterizzano la situazione del nucleo familiare e che determinano il beneficio. Ai sensi dell'articolo 3, il beneficio economico dipende dal numero dei componenti, come pesati dalla specifica scala di equivalenza adottata, dalla situazione reddituale dei componenti il nucleo familiare, dalla fruizione di altri trattamenti economici assistenziali, dal bisogno abitativo e, nella fattispecie, dal canone di locazione versato come da contratto regolarmente registrato. Pertanto, il beneficio massimo – pari per un singolo a 780 euro mensili – è percepibile solo da chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti (al netto di quelli non sottoposti a prova dei mezzi, tra i quali il più rilevante è l'indennità di accompagnamento) e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili. Il Rdc si caratterizza in sostanza nelle forme di una integrazione al reddito che è somma di due componenti: un reddito minimo garantito, nelle forme più classiche (una integrazione volta cioè a coprire la distanza da una certa soglia di risorse) e un sostegno all'affitto per le famiglie non proprietarie (e quindi con bisogni

economici maggiori). La soglia reddituale è fissata in 6.000 euro annui, cui va applicata la scala di equivalenza apposita per riparametrarla rispetto alla dimensione del nucleo familiare; il massimale del sostegno all'affitto è pari a 3.360 euro annui. Per la Pensione di cittadinanza la soglia reddituale è fissata a 7.560 euro annui, mentre il sostegno all'affitto è al massimo di euro 1.800 annui. Sia per il Rdc che per la Pensione di cittadinanza la somma delle due componenti è sempre pari al massimo a 780 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza. Infine, nel caso di nuclei familiari in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo, è prevista una integrazione – per definizione, alternativa a quella del sostegno all'affitto – pari alla misura della rata mensile del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro annui. I parametri della scala di equivalenza sono i seguenti: 1 per il primo componente, 0,4 aggiuntivi per ogni componente maggiorenne e 0,2 per ogni componente minorenni. Il parametro massimo della scala di equivalenza è posto pari a 2,1. Il beneficio non può in ogni caso essere complessivamente superiore a 9.360 euro per il parametro della scala di equivalenza, ridotto del reddito familiare inclusivo dei trattamenti, mentre nel caso di benefici inferiori a 480 euro annui, questi vengono incrementati a detta soglia.

Di seguito si presenta la stima della spesa, suddivisa per numerosità del nucleo familiare, relativa a tutta la platea con le caratteristiche richieste che abbia presentato una dichiarazione a fini ISEE, inclusiva in particolare della componente stranieri indipendentemente dal possesso dei requisiti di soggiorno e di residenza e con le ipotesi di *take-up* sopra specificate.

Tabella 1 – Nuclei beneficiari e risorse al lordo di componenti da escludere successivamente per l'erogazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza nell'anno base

Numero componenti nel nucleo	Numero nuclei beneficiari (migliaia)	Risorse (milioni di euro)
1	363	1.571
2	236	1.330
3	288	1.923
4	265	1.880
5 o più	183	1.324
Totale	1.335	8.028

Non tutti gli stranieri hanno però diritto al beneficio. In particolare, si può stimare sulla base dei dati sulla cittadinanza degli stranieri e della quota di titolari di permessi di soggiorno di lungo periodo, che la quota di stranieri non in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno sia pari ad almeno il 36%. I requisiti di residenza, in realtà, riguardano tutti i beneficiari, ma prudenzialmente la stima qui presentata è riferita ad una riduzione della platea per i soli nuclei composti esclusivamente da cittadini stranieri. Assumendo caratteristiche analoghe tra gli stranieri che posseggono o meno i requisiti per l'eleggibilità al beneficio (trattasi anche in questo caso di ipotesi prudenziale, avendo probabilmente i cittadini stranieri da più tempo residenti nel territorio italiano condizioni economiche migliori) possono essere stimate la spesa e la platea complessiva:

Tabella 2 - Nuclei beneficiari e risorse al netto della stima dei nuclei di soli stranieri non lungosoggiornanti e non residenti da almeno 10 anni nel territorio italiano

	Numero nuclei beneficiari (migliaia)	Risorse (milioni di euro)
Popolazione complessiva (A)	1.335	8.028
Nuclei di soli stranieri (B)	241	1.486
Stima nuclei di stranieri non eleggibili (C=0,36*B)	87	535
Totale (A-C)	1.248	7.493

Oltre a questi elementi, è necessario valutare altri aspetti che impattano sulla spesa a regime, atteso che la prestazione non si intende dalla durata indefinita, ma ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ha una durata massima di 18 mesi, cui segue una sospensione di un mese prima di poter richiedere il rinnovo. A tal fine è necessario preventivamente stimare il *turn-over* nella platea dei beneficiari. Infatti, se il *turn-over* fosse nullo, si produrrebbe un profilo di spesa per cui la spesa sostanzialmente ad anni alterni si ridurrebbe di un dodicesimo (cioè, fatta pari a 100 la spesa del primo anno, il secondo sarebbe ridotto a 92, il terzo 100, il quarto e il quinto 92, il sesto 100 e così via).

In realtà, legando longitudinalmente i campioni di DSU del 2016 e del 2017, ed escludendo le famiglie di soli anziani (si ricordi che per i beneficiari della pensione di cittadinanza la durata del beneficio si assume indefinita) il *turn-over* appare piuttosto elevato, con permanenze di poco inferiori ai due terzi: infatti, nel confronto con l'anno precedente il numero di nuclei con le caratteristiche del Rdc è grosso modo il medesimo, ma solo per meno di due terzi si tratta delle stesse famiglie. Assumendo tale andamento costante nel tempo e applicandolo uniformemente alle varie coorti di beneficiari Rdc, il profilo temporale della spesa – fatta 100 il primo anno – è il seguente:

Tabella 3 – Profilo temporale teorico della spesa in base alla durata del Rdc (spesa iniziale pari a 100)

2019	2020	2021	2022	2023
100	94,8	98,1	96,0	96,0

Successivamente le oscillazioni si fanno sempre meno ampie e la spesa a regime si colloca al 96,4%.

Tenuto conto che nel primo anno, la partenza del Rdc è prevista ad aprile e che il profilo di spesa sopra evidenziato può applicarsi ai soli beneficiari del Reddito di cittadinanza e non della Pensione di cittadinanza, il profilo temporale della spesa aggiuntiva connessa al Rdc e alla Pensione di cittadinanza è il seguente (in milioni di euro):

Tabella 4 – Risorse complessive necessarie per l'erogazione del Rdc e della Pensione di cittadinanza (in milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023
Spesa per il beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza	5.620	7.123	7.355	7.210	7.210

Articolo 4 (Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale)

L'articolo 4 prevede in capo ai centri per l'impiego e in capo ai servizi sociali dei comuni il compito di stipulare con i beneficiari del Rdc un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale, che si sostanziano in un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Le caratteristiche dei Patti per il lavoro, che anche sulla base dell'esperienza nel primo periodo di applicazione del Rdc potranno essere ridefinite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono inizialmente quelle del Patto di servizio di cui all'art. 12 del d. lgs. n. 150 del 2015, fatti salvi alcuni obblighi in più in capo al beneficiario (tra cui l'obbligo di registrarsi e a consultare l'apposita piattaforma digitale, cfr. oltre). Quanto al Patto per l'inclusione sociale, questo assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 147 del 2017, salvi eventuali diversi obblighi in capo al beneficiario.

Dal punto di vista dell'impatto finanziario, le attività connesse alla stipula dei Patti, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, rappresentano pertanto una evoluzione di quanto già previsto a legislazione vigente.

Si ritiene comunque che i profili siano diversi a seconda degli enti coinvolti. E' infatti con riferimento ai centri per l'impiego che sembra esserci un rilevante impatto finanziario, attesa la numerosità dei beneficiari del Rdc e il livello di coinvolgimento previsto dal programma – indubbiamente notevolmente maggiore rispetto a quanto previsto per il ReI nella legislazione previgente. A tal fine è previsto un intenso rafforzamento sia infrastrutturale in sede di avvio del programma – con risorse fino a 600 milioni di euro nel 2019 e fino a 400 milioni di euro nel 2020 – sia in termini di personale nei termini seguenti: oltre, alle assunzioni da parte delle regioni previste in legge di bilancio, per oneri pari a 120 milioni di euro nel 2019 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2020, si prevedono risorse per 200 milioni di euro nel 2019, 250 milioni di euro nel 2020 e 50 milioni di euro nel 2021 per contratti di collaborazione conferiti da Anpal Servizi S.p.A. per rendere immediatamente disponibile alla partenza del programma professionalità in grado di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca del lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale.

Con riferimento invece alle attività in capo ai servizi sociali dei comuni è fatto salvo il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale nella quota destinata al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni connessi al Patto per l'inclusione sociale, in luogo delle attività per i progetti personalizzati del ReI. A tal proposito, va sottolineato che non tutti i beneficiari del Rdc saranno necessariamente coinvolti in progetti di inclusione sociale e che, comunque, i comuni vengono sollevati

– rispetto a quanto previsto per il ReI – dell'onere di ricezione e di istruttoria delle domande per l'accesso al beneficio. La dotazione del Fondo appare pertanto congrua rispetto alle finalità della norma.

Articolo 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)

L'articolo 5 individua le modalità di richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rdc. Il riconoscimento del Rdc è in capo all'INPS, mentre con riferimento all'erogazione, questa avviene per il tramite di una carta elettronica denominata Carta Rdc nell'ambito del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. E', questa, una scelta ormai consolidata nell'ordinamento sin dalla istituzione della cd. carta acquisti, essendo stato questo il meccanismo di erogazione sia del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) che del ReI. Ovviamente occorrerà procedere all'aggiornamento del modulo di domanda e delle procedure per tener conto dei mutati criteri d'accesso e del diverso ammontare del beneficio, ma si tratta di ordinaria manutenzione e sviluppo di un sistema già rodato. Da tali attività non sono attesi pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, se non con riferimento all'INPS nelle fasi di accesso al beneficio, atteso che si prevede innovativamente la possibilità di far richiesta del Rdc attraverso i centri di assistenza fiscale (previo convenzionamento con l'Istituto) e, in futuro, previo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in forma integrata con la presentazione della dichiarazione a fini ISEE (che è presentata per l'appunto all'INPS). Inoltre, attesa la crescita della platea rispetto al ReI, la gestione delle attività connesse al riconoscimento del beneficio, richiede un adeguamento delle unità di personale.

A tal fine (e, più in generale, per consentire la piena attuazione delle attività previste nel decreto), all'articolo 12, sono previste risorse pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di personale da assegnare all'INPS nei limiti della dotazione organica dell'Istituto. Inoltre, è previsto un ammontare di 20 milioni di euro in favore dell'INPS nel 2019 per l'affidamento ai CAF di attività di assistenza nella presentazione della dichiarazione a fini ISEE, oltre che per consentire la presentazione della domanda di Rdc.

Articolo 6 (Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti)

L'articolo 6 prevede l'istituzione di due piattaforme digitali per il coordinamento dei centri per l'impiego e dei comuni, nonché per facilitare l'interazione tra gli stessi a livello territoriale, finalizzate all'attuazione del Rdc. Si tratta di piattaforme che costituiscono uno sviluppo di progettazioni già esistenti e finanziate.

In particolare, con riferimento alla Piattaforma per il Patto per il lavoro, le attività di sviluppo sono già in corso a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale (PON), denominato SPAO (sistemi di politiche attive per l'occupazione) in ambito Fondo sociale europeo, e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i centri per l'impiego sono già tutti connessi al Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

Quanto alla Piattaforma per il Patto per l'inclusione sociale, questa sostanzialmente sostituisce la Banca dati ReI, di cui all'articolo 24, comma 9, soppressa dall'articolo 11, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto in esame. Invero, la piattaforma in parola assume funzioni più ampie di carattere gestionale nel

coordinamento dei comuni e nel collegamento degli stessi con i centri per l'impiego per il tramite della piattaforma presso Anpal. In realtà, tali evoluzioni possono comunque essere finanziate a valere sul PON inclusione, sulle cui risorse è attualmente collocato lo sviluppo della Banca dati ReI, mentre con riferimento alla manutenzione a regime per quanto concerne il Ministero del lavoro e delle politiche sociali appaiono sufficienti le risorse stanziare all'articolo 12, comma 7, pari a 2 milioni di euro annui, incluso il finanziamento dell'attività di comunicazione istituzionale sul Programma. Quanto ai comuni, gli eventuali costi di adeguamento dei propri sistemi informatici ai fini del dialogo con la Piattaforma dedicata possono essere posti a carico del Fondo povertà loro distribuito, atteso che si tratta di spese strumentali a garantire livelli essenziali di prestazioni sul territorio. Peraltro, tra i livelli essenziali non è più prevista la costituzione di punti per l'accesso al ReI (a causa della sua soppressione), presso cui ricevere le domande del ReI e, tra l'altro, istruirle e inviarle telematicamente.

Si ritiene pertanto, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, che dall'articolo 6 non discendano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 (Sanzioni)

L'articolo 7 disciplina le sanzioni per beneficiari del Rdc, distinguendo tra sanzioni penali in caso di utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o di omissione di informazioni o comunicazioni dovute e sanzioni della forma di decurtazioni o decadenza della prestazione a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nei Patti per il lavoro e nei Patti per l'inclusione sociale. E' l'INPS a irrogare le sanzioni di natura non penale sulla base delle comunicazioni dei competenti servizi dei fatti suscettibili di dar luogo alle stesse. Al di là delle sanzioni penali, anche in questo caso si tratta di attività già previste a legislazione vigente e disciplinate nello specifico del Rdc: in particolare, si tratta di sanzioni analoghe a quelle previste all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 (con riferimento al patto di servizio stipulato presso i centri per l'impiego), nonché previste dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 147 del 2017 (con riferimento al progetto personalizzato per il ReI) e irrogate nelle medesime modalità. Non si attendono pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma risparmi qui prudentemente non contabilizzati a seguito dell'applicazione delle sanzioni, oltre all'effetto deterrenza che presumibilmente potrà assumere nei confronti di comportamenti opportunistici l'inasprimento delle sanzioni penali.

Articolo 8 (Incentivi per l'impresa e per il lavoratore)

L'articolo 8 prevede incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e indeterminato. Questa parte del programma del RdC identifica un approccio molto orientato verso le politiche attive e il reinserimento lavorativo nel mercato del lavoro da parte dei beneficiari.

Nei casi di cui al comma 1, le aziende, che assumono un beneficiario di RdC nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio, presso i CPI o presso le ApL, ottengono un contributo di incentivo sotto forma di esonero contributivo pari alla differenza tra 18 mesi e i mesi già usufruiti dal beneficiario (B), secondo la seguente formula: $18-X=B$; dove X sono i mesi di RdC già usufruiti. Il contributo non è comunque inferiore a 5 mesi, con un massimale pari a 780 mensili, e nei limiti della contribuzione INPS riferita al lavoratore assunto, per le mensilità incentivate. In caso di rinnovo del RdC, l'incentivo per le imprese è fissato in 5 mesi di RdC e sempre con i massimali citati.

Nei casi di cui al comma 2, gli enti di formazione accreditati (bilaterale, enti interprofessionali, ecc) che prendono in carico un beneficiario per formazione gratuita, stipulando un Patto di formazione, per svolgere un corso di formazione professionale, alla fine del quale il beneficiario ottiene un lavoro coerente con il profilo formativo, ottengono un contributo pari alla metà della differenza tra 18 mesi (e comunque non inferiore a 6 mesi) e i mesi già usufruiti dal beneficiario (B). L'altra metà va all'azienda che assume il beneficiario secondo la medesima formula: $(18-X)/2=B$, dove X sono i mesi di RdC già usufruiti. In caso di rinnovo del RdC, l'incentivo per le imprese è fissato in 6 mesi di RdC, suddivisi tra impresa ed ente di formazione, e sempre con i massimali citati. Gli enti di formazione accreditati garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca che volessero partecipare. Trattandosi di un coinvolgimento del tutto volontario da parte di tali istituzioni pubbliche, la loro partecipazione rappresenta una facoltà esercitabile esclusivamente in assenza di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, come richiesto al comma 2, primo periodo.

Nei casi di cui al comma 3, è previsto il riconoscimento di un incentivo pari a sei mensilità del Rdc, nel limite di 780 euro, nel caso in cui il beneficiario avvia un'attività di lavoro autonomo o costituisce un'impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione della misura.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi sono fruiti, nelle stesse modalità descritte, sotto forma di credito di imposta. Le procedure con le quali saranno determinati questi crediti saranno descritte in successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Gli incentivi, in tale configurazione, non prevedono oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato. Infatti, l'incentivo in via generale, perlomeno con riferimento alle retribuzioni medie, non dà luogo a permanenze nel programma del Rdc. Si faccia l'esempio delle retribuzioni medie del livello operaio in Italia, pari a 23.006 euro annui, secondo i dati Istat 2017. Con tale retribuzione (o superiore) il nucleo uscirebbe dal programma nel caso anche un solo individuo fosse assunto a tempo pieno dall'impresa, dati i requisiti di accesso. L'incentivo per l'impresa, in tal caso, è sottoposto ad un massimale di circa 630 euro mensili, inferiore al massimale comunque previsto, pari a 780 euro, a sua volta inferiore al massimo beneficio RdC raggiunto dal nucleo pari a 1.330 euro. Anche laddove il beneficiario venisse assunto alla fine del primo ciclo del Rdc (cioè dopo 18 mesi), si ritiene che in ogni caso il minimo incentivo concesso – pari a cinque mensilità o sei nel caso della partecipazione di enti di formazione – sia inferiore alla durata residua attesa nel programma, che è da considerare comunque indefinita seppure con una sospensione di una mensilità ogni 18 mesi.

Laddove la retribuzione sia tale da far permanere il nucleo familiare nel programma, l'incentivo è comunque inferiore al risparmio ottenuto in termini di minore ammontare della prestazione. Infatti, fatta pari a 100 la retribuzione lorda del lavoratore, i redditi a fini IRPEF rilevanti per l'ammontare della prestazione sono pari a poco più di 90 (tenuto conto cioè della contribuzione a carico del lavoratore, pari normalmente al 9,19%), di cui l'80% considerati in riduzione diretta del Rdc, che quindi si ridurrebbe mensilmente di circa 73. Viceversa, l'incentivo per l'impresa è fissato comunque nel limite dei contributi a carico del datore di lavoro per il lavoratore assunto, pari a meno di 33 (attesa una aliquota media del 32,70%). Pertanto, anche nell'annualità di fruizione del beneficio in cui è prevista la mensilità di sospensione, vi è comunque un risparmio per la finanza pubblica, in quanto la differenza tra il minor beneficio e l'incentivo è mensilmente maggiore all'incentivo medesimo, più che compensando pertanto anche la mensilità di beneficio sospesa.

Da un punto di vista di sistema, per quanto non rilevante ai fini della finanza pubblica, va evidenziato che questi incentivi garantiranno al margine, una maggiore efficienza del lavoratore, un *matching* più appropriato, e a parità di altre condizioni, maggiore produttività del lavoro all'interno dell'impresa.

Ai fini di una chiarificazione dei processi del rapporto tra il beneficiario e le istituzioni deputati alla allocazione del lavoratore sul mercato, attraverso patti del lavoro e formativi, si allega il grafico 1 in fondo alla relazione che descrive sinteticamente la struttura.

Articolo 9 (Assegno di ricollocazione)

L'articolo 9 prevede, quale strumento di inserimento lavorativo, l'assegno di ricollocazione (Adr). Esso ha la finalità di aiutare la persona disoccupata a migliorare le possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, configurandosi come una misura di politica attiva. Trattasi di una somma di denaro che può essere considerata una "dote" (un *voucher*) per il lavoratore, che può spendere presso enti accreditati (come agenzie per il lavoro) e CPI, e che gli permette di ricevere un servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione da parte di un centro per l'impiego o di un ente accreditato ai servizi per il lavoro. Il servizio di assistenza alla ricollocazione ha una grande utilità poiché prevede: l'affiancamento di un *tutor* al beneficiario del RdC, il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione, lo svolgimento per il beneficiario di RdC delle attività individuate dal *tutor*, l'obbligo per il beneficiario di accettare l'offerta di lavoro congrua e di comunicare all'ANPAL il rifiuto ingiustificato e la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova.

L'ammontare dell'assegno di ricollocazione può variare da 250 a 5.000 euro e il suo finanziamento è comunque coperto per intero da somme già stanziare, essendo l'intervento rifinanziato in favore dei beneficiari del RdC e l'erogazione in favore dei soggetti previsti dalla legislazione previgente sospesa.

Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione sono destinate le somme già disponibili per l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

La tabella sottostante riepiloga gli stanziamenti relativi al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al gettito complessivo del fondo concorrono le risorse versate annualmente dall'INPS in attuazione dell'art. 21, comma 13 e 22, comma 5 del d.lgs. 2015, nonché quelle derivanti dal comma 7. Queste ultime sono prudenzialmente stimabili in 28,4 milioni per il 2019, 32,2 milioni per il 2020 e 104,1 per il 2021 sulla base dei dati osservati in relazione alla analoga disposizione vigente per la NASpI (art. 21, comma 13, del decreto legislativo n. 150/2015 (le somme sottoposte a recupero sono pari allo 0,4% della spesa complessiva).

Tabella 5. Fondo per le politiche attive di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Stanziamenti (milioni di euro)

	2019	2020	2021
stanziamento	81,1	71,4	51,8
gettito artt. 21, comma 13 e 22, comma 5 del d.lgs. 2015 (previsione)	19,0	19,0	19,0
L. 145/2018, art. 1, comma 285	42,0	-	-
L. 145/2018, art. 1, comma 285	2,1	-	-
Totale	144,2	90,4	70,8

Articolo 10 (Monitoraggio del Rdc)

L'articolo 10 prevede la predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale sull'attuazione. Analoga previsione era stabilita dall'articolo 15, comma 4, del d. lgs. n. 147 del 2017 in capo al medesimo Ministero per la predisposizione di un rapporto annuale sull'attuazione del ReI, disposizione soppressa ai sensi dell'articolo 11, comma 1. Non si tratta pertanto di compiti aggiuntivi posti in capo all'amministrazione.

Articolo 11 (Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)

L'articolo 11 dispone le modifiche al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 utili a rendere compatibili la vigenza della disciplina concernente il Reddito di inclusione e il Reddito di cittadinanza. Trattandosi di norma di coordinamento legislativo, la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)

L'articolo 12 individua la cornice finanziaria entro cui deve essere attuato il programma del Rdc di cui al titolo I del decreto in esame. Nella tabella che segue sono sintetizzati gli oneri connessi all'erogazione del beneficio economico, nonché per gli interventi attuativi per cui è prevista una autorizzazione di spesa all'articolo 12.

	2019	2020	2021	A decorrere dal 2022
(A) Dotazione finanziaria Fondo per il reddito di cittadinanza (art. 1, co. 255, l.145/2018)	7.100	8.055	8.317	8.317
(B) Rafforzamento personale centri per l'impiego (art. 1, co. 258, l.145/2018)			160	160
(C= A-B) Dotazione finanziaria Fondo per il reddito di cittadinanza	7.100	8.055	8.157	8.157
(D) Spesa per il beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza (art. 1, 2 e 3)	5.620	7.123	7.355	7.210
(E) Spesa per il proseguimento del ReI, fino alla sua abrogazione (art. 13, co. 1)	274	8	-	-
(F= D+E) Totale spesa Rdc + ReI (art. 12, co. 1)	5.894	7.131	7.355	7.210
(G) Conferimento incarichi di collaborazione da parte di Anpal servizi SpA (art. 12, co. 3)	200	250	50	-
(H) Stabilizzazione personale Anpal servizi SpA (art. 12, co. 4)	1	1	1	1
(I) Attività CAF per ISEE e domande Rdc (art. 12, co. 5)	20	-	-	-
(L) Rafforzamento personale INPS (art. 12, co. 6)	50	50	50	50
(M) Attività istituzionali di adeguamento informatico e di comunicazione MLPS (art. 12, co. 7)	2	2	2	2
(N) Ulteriore rafforzamento centri per l'impiego (art. 12, co. 8, lett. b, punto 1)	480	420	-	-
(O=G+H+I+L+M+N) Totale interventi attuativi di cui all'art. 12	753	723	103	53
(P =F+O) Totale oneri RDC e interventi attuativi art. 12	6.747	7.854	7.458	7.263
(Q) Rafforzamento personale centri per l'impiego (art. 12, co. 8, lett. b, punto 3)	120	160		
(R) Contributo funzionamento Anpal Servizi SpA (art. 12, co. 8, lett. b, punto 2)	10	-	-	-
(S=Q+R) Totale interventi attuativi l. 145/2018	130	160	-	-
(T=C-P-S) Residuo disponibilità Fondo per il Rdc	323	41	699	894

Il comma 9 stabilisce la procedura per assicurare che comunque tali limiti di spesa non vengano superati. Si prevede che l'INPS proceda ad ogni concessione del beneficio economico ad accantonamenti di risorse pari all'ammontare delle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato a ciascun nucleo familiare, nonché la metà di una mensilità aggiuntiva per

coloro che all'inizio del programma abbiano fruito del beneficio per più di sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8.

Con riferimento agli incentivi, si è dimostrato che questi sono sempre coperti nel caso di retribuzioni che non comportino la perdita del Rdc, anche nel caso l'assunzione avvenga a ridosso del mese di sospensione nell'erogazione del beneficio prevista ogni 18 mesi. Quando invece la retribuzione è tale da far perdere il diritto al beneficio, potrebbe darsi il caso, quando l'assunzione avvenga in prossimità della sospensione, che per il singolo individuo in un dato anno si abbia una spesa maggiore, seppure comunque compensata su base intertemporale dai risparmi per i minori benefici erogati nelle mensilità successive (es. avvio del Rdc in aprile 2019, assunzione al 18esimo mese – cioè settembre del 2020 – incentivo minimo concesso pari a cinque mensilità – di cui 3 usufruite nel 2020, una in più delle mensilità di Rdc che sarebbero state versate nell'anno in assenza dell'assunzione). L'accantonamento di metà di una mensilità aggiuntiva, pertanto, non solo equivale ad ipotizzare un tasso di successo notevolissimo del programma (metà dei beneficiari di una data coorte in un dato anno dovrebbero trovare lavoro a tempo pieno e indeterminato nel periodo di fruizione del Rdc), ma anche che le assunzioni avvengano tutte nei quattro o cinque mesi prima del mese di sospensione del beneficio e per una retribuzione tale da far perdere diritto al beneficio. Anche trascurando l'incentivo maggiore per il datore di lavoro ad assumere comunque il beneficiario nei primi mesi di fruizione del beneficio (quando cioè – fino al dodicesimo o tredicesimo mese a seconda delle fattispecie – l'incentivo è sempre coperto), se invece si ipotizzasse una distribuzione uniforme delle offerte occupazionali nel periodo di fruizione del beneficio, la probabilità di essere assunti in prossimità del mese di sospensione (cioè nei quattro o cinque mesi precedenti) risulterebbe comunque inferiore a 0,5. In altri termini, nell'ipotesi di distribuzione uniforme delle offerte, accantonare mezza mensilità aggiuntiva equivale ad ipotizzare che tutti i beneficiari di una data coorte vengano assunti. Quindi, dal punto di vista della copertura degli incentivi di cui all'articolo 8, qualunque ipotesi venga adottata sui tassi di fuoriuscita dal programma che diano luogo ad incentivi, l'accantonamento di mezza mensilità aggiuntiva appare comunque estremamente prudentiale.

Se gli accantonamenti esauriscono le risorse disponibili, le erogazioni sono sospese finché con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze non si ristabilisce la compatibilità finanziaria rimodulando il beneficio per le successive erogazioni. Al fine di procedere con tempestività, nel caso eventuale sia necessario adottare una rimodulazione dei benefici, è previsto un monitoraggio mensile da parte di INPS e comunque una comunicazione immediata in prossimità dell'esaurirsi delle risorse non accantonate (comma 10).

Articolo 13 (Disposizioni transitorie e finali)

Al comma 1 dell'articolo 13 è previsto che il ReI non sia più riconosciuto a decorrere da aprile 2019. Ai fini di questa relazione, vanno innanzitutto stimati gli oneri conseguenti alle sole prime tre mensilità del 2019, atteso che, poiché i requisiti economici per l'accesso al Rdc sono meno restrittivi e l'ammontare del beneficio più generoso, a decorrere da aprile gli oneri connessi a coloro che permarranno fino a scadenza nel regime del ReI sono già sostanzialmente e prudenzialmente ricompresi nelle stime presentate con riferimento al Rdc (infatti, nel caso in cui i beneficiari correnti del ReI non facciano domanda del Rdc si otterrebbe un risparmio per la finanza pubblica).

Sulla base dei dati forniti dall'INPS, si rappresenta che il numero medio mensile relativo al periodo luglio-dicembre 2018 (da quando cioè il ReI è diventato universale in senso selettivo) dei nuclei beneficiari del ReI è risultato pari a 290.000 unità, per una spesa media mensile di 84,1 milioni di euro. Il mese in cui vi è stato il numero di beneficiari più alto è stato quello di agosto 2019, con oltre 299 mila nuclei beneficiari per una spesa di 88,6 milioni euro. Assumendo prudenzialmente tale valore massimo come riferimento per le prime tre mensilità del 2019, si ottiene un onere di 266 milioni di euro.

Ai nuclei che con ogni probabilità transiteranno al Rdc, vanno inoltre aggiunti i beneficiari del ReI che non soddisfino il requisito di residenza per almeno dieci anni, richiesto dal Rdc in maniera aggiuntiva rispetto a quello di residenza continuativa negli ultimi due anni già previsto dal ReI. Tale onere è stimabile mensilmente – sulla base dei dati del ReI – in circa il 2% del totale mensile per una media di 9 mesi (essendo la durata massima del beneficio del ReI di 18 mesi): si tratta complessivamente di circa 16 milioni di euro, di cui metà di competenza del 2020.

Gli oneri connessi al comma 1 e già inclusi nel limite di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, sono pertanto pari a 274 milioni di euro per il 2019 e 8 milioni per il 2020.

Capo II

TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100” E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE

Articolo 14 (Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi)

L'articolato normativo proposto ai fini dell'introduzione di un nuovo canale di accesso al pensionamento, prevede i seguenti interventi:

- requisito congiunto di anzianità ed età in presenza di un'età minima pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore ai 38 anni; il requisito di età anagrafica è adeguato agli incrementi della speranza di vita; l'accesso al trattamento pensionistico mediante questo canale di uscita (in seguito denominato “*quota 100*”) sarà consentito solo a coloro che maturano i suddetti requisiti nel triennio 2019-2021. Per questi soggetti la decorrenza della pensione potrà avvenire anche negli anni successivi al 2021;
- il requisito può essere raggiunto anche in regime di cumulo dei contributi in più gestioni previdenziali amministrare dall'INPS (con esclusione, quindi, delle Casse professionali) secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, cc. 243, 245 e 246 della L. n.228/2012;
- la pensione liquidata con “*quota 100*” non è cumulabile, fino al compimento dell'età anagrafica della pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui;
- per l'accesso alle prestazioni con “*quota 100*” sono previste le seguenti finestre rispetto alla data di maturazione del requisito:

- 3 mesi per i lavoratori del comparto privato con prima decorrenza utile 1° aprile 2019;
- 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico con prima decorrenza utile 1° agosto 2019 a eccezione del comparto scuola per il quale continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 59 L.n.449/1997;
- le disposizioni citate non si applicano alle prestazioni attualmente vigenti di cui all'articolo 4 della L. n. 92/2012 e degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n.148/2015. Questo comporta che la maturazione del diritto al pensionamento e la determinazione del relativo periodo di esodo, siano calcolati utilizzando i requisiti della Monti-Fornero, nulla innovando rispetto alla normativa vigente.

Articolo 15 (Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)

La proposta normativa modifica l'accesso alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata, secondo le seguenti modalità:

- l'accesso è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne;
- tali requisiti non sono soggetti all'adeguamento connesso all'aumento della speranza di vita fino all'anno 2026;
- i soggetti che maturano i suddetti requisiti conseguono il diritto all'accesso al trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione degli stessi.
- in sede di prima applicazione i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile.

Articolo 16 (Opzione donna)

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto alle lavoratrici che maturino entro il 31 dicembre 2018 i seguenti requisiti indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà essere successiva a tale data:

- 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni di età per lavoratrici autonome;
- 35 anni di anzianità contributiva.

La decorrenza della pensione deve essere successiva al 1° gennaio 2019 e comunque non prima di 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dopo la maturazione del requisito congiunto di età anagrafica ed anzianità contributiva.

Il trattamento pensionistico è determinato secondo le regole di calcolo contributivo di cui al D.Lgs. n. 180/1997.

Articolo 17 (Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci)

La disposizione in esame prevede il blocco fino all'anno 2026 dell'adeguamento alla speranza di vita del requisito per la pensione anticipata dei lavoratori precoci che usufruiscono del requisito agevolato di 41 anni di contributi previsto dall'articolo 1, comma 199, della Legge 232/2016 a partire dall'anno 2019. Dal 1° gennaio 2019 viene, inoltre, previsto un nuovo regime delle decorrenze: i trattamenti decorrono dopo tre mesi dalla data di maturazione del requisito.

Articolo 18 (Ape sociale)

La proposta normativa prevede di prorogare la cosiddetta "Ape sociale" fino al 31 dicembre 2019.

Di seguito si riportano i requisiti a normativa vigente e nell'ipotesi proposta.

Requisiti di accesso al pensionamento secondo la normativa vigente⁽¹⁾

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia e assegno sociale	Requisito pensionamento anticipato indipendente dall'età			Requisito anagrafico pensionamento anticipato con anzianità minima 20 anni e importo superiore 2,8 la soglia
	Uomini e donne	Uomini	Donne	Precoci	Uomini e donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
2019	67 anni	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	64 anni
2020	67 anni	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	64 anni
2021	67 anni	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	64 anni
2022	67 anni	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi	64 anni
2023	67 anni e 3 mesi	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	41 anni e 8 mesi	64 anni e 3 mesi
2024	67 anni e 3 mesi	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	41 anni e 8 mesi	64 anni e 3 mesi
2025	67 anni e 6 mesi	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	41 anni e 11 mesi	64 anni e 6 mesi
2026	67 anni e 6 mesi	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	41 anni e 11 mesi	64 anni e 6 mesi
2027	67 anni e 9 mesi	44 anni	43 anni	42 anni e 2 mesi	64 anni e 9 mesi
2028	67 anni e 9 mesi	44 anni	43 anni	42 anni e 2 mesi	64 anni e 9 mesi

⁽¹⁾ Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita dei requisiti anagrafici stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2017.

Requisiti di accesso al pensionamento - Variante normativa⁽¹⁾

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia	Requisito pensionamento anticipato indipendente dall'età			Requisito minimo congiunto di età e anzianità		Requisito anagrafico pensionamento anticipato con anzianità minima 20 anni e importo superiore 2,8 la soglia
	Uomini e donne	Uomini	Donne	Precoci	Uomini e donne anzianità contributiva minima	Uomini e donne Età minima	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi (lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996)
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		
2019	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	38 anni	62	64 anni
2020	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	38 anni	62	64 anni
2021	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	38 anni	62	64 anni
2022	67 anni	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni
2023	67 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni e 3 mesi
2024	67 anni e 3 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni e 3 mesi
2025	67 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni e 6 mesi
2026	67 anni e 6 mesi	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni	-	-	64 anni e 6 mesi
2027	67 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese	41 anni e 3 mesi	-	-	64 anni e 9 mesi
2028	67 anni e 9 mesi	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese	41 anni e 3 mesi	-	-	64 anni e 9 mesi

⁽¹⁾ Adeguamento dei requisiti stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano base 2017.



Ipotesi di lavoro

L'impatto sulla finanza pubblica dell'intero provvedimento viene valutato tenendo conto degli effetti congiunti dei vari interventi. Gli effetti relativi ai singoli interventi devono essere interpretati considerando le interconnessioni tra gli stessi.

Per le proiezioni è stata adottata la mortalità sottostante le previsioni demografiche più aggiornate (scenario demografico Istat – mediano con base 2017) in base alla quale sono stati determinati i requisiti di accesso e i coefficienti di trasformazione.

Articoli 14-18

La stima degli oneri e/o dei risparmi è stata effettuata, rispetto alla normativa vigente, per un "impianto principale" costituito da:

- istituzione del nuovo canale di uscita "quota 100" (62 + 38);
- riduzione dell'anzianità contributiva per la pensione anticipata;
- finestre di uscita;
- estensione del canale di uscita "quota 100" alle pensioni in cumulo contributivo.

Gli altri interventi (opzione donna, proroga Ape sociale, precoci) sono stati valutati come componenti aggiuntive tenuto conto dello scenario principale.

Quota 100 e riduzione anzianità contributiva per la pensione anticipata

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente e a normativa variata.

Al fine di tener conto della non cumulabilità con redditi da lavoro autonomo e dipendente, dell'effetto di differimento del TFS/TFR per i lavoratori pubblici, della disapplicazione del limite ordinamentale per i dipendenti pubblici agli effetti di pensione "quota 100", e della disincentivazione al pensionamento derivante dall'applicazione dell'art. 1 commi 261-268 della legge 145/2018 che penalizza le pensioni di importo lordo superiore ai 100.000 euro (prevalentemente nel settore pubblico dove sono concentrate le pensioni alte), sono state ipotizzate per il nuovo canale di uscita le seguenti propensioni al pensionamento al primo requisito pari a:

- 100% per i silenti;
- 85% per gli attivi del settore privato;
- 70% per gli attivi del settore pubblico.

Per gli anni successivi e fino al compimento del requisito ordinario per i soggetti che, pur avendo maturato il diritto rimangono nello stato di attività, è stata ipotizzata una propensione annua pari a:

- 40% per gli attivi del settore privato;
- 45% per gli attivi del settore pubblico.

Si precisa inoltre che l'art. 23 comma 2 del decreto prevede l'emanazione di un DPCM che definisca le modalità per l'eventuale possibilità di finanziamento da parte del sistema bancario del TFS/TFR affermando che da tale norma non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Si tenga presente che utilizzando le propensioni sopra indicate la quasi totalità dei soggetti interessati accede al pensionamento entro tre anni dal raggiungimento del primo requisito (94% comparto privato e 91% comparto pubblico).

Per gli altri requisiti la propensione annua è pari al 100% al compimento del primo requisito utile alla pensione (salvo quanto previsto per l'opzione donna).

Per quanto riguarda il solo anno 2019 in considerazione dei tempi tecnici di approvazione e pubblicazione del decreto legge nonché i tempi canonici di preavviso per la cessazione del rapporto di lavoro, si è considerato un ritardo medio di un mese rispetto alle prime decorrenze previste per il pensionamento con quota 100.

Con riferimento al cumulo contributivo, la normativa vigente prevede la possibilità di accedere al pensionamento con il requisito per la pensione di vecchiaia e con la pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'impianto normativo esaminato consentirà di accedere con un requisito minimo di età pari a 62 anni e di anzianità contributiva di almeno 38 anni cumulando i periodi assicurativi in diverse gestioni con l'esclusione di quelli maturati presso le Casse dei liberi professionisti.

I risultati delle elaborazioni relativi al complesso del citato "impianto principale" sono esposti nella tabella seguente dove si riportano il maggior numero di pensioni esistenti alla fine dell'anno e l'onere per rate di pensione per il periodo 2019-2028 derivanti dall'applicazione della nuova normativa rispetto alla normativa vigente.

**A – Impianto principale
Complesso gestioni INPS**

Nuovo canale di uscita "Quota 100", pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne senza adeguamenti alla variazione della speranza di vita fino al 2026, finestre di uscita, cumulo contributivo.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)
2019	290	3.781,1
2020	327	7.859,7
2021	356	8.310,3
2022	296	7.876,7
2023	257	6.432,2
2024	166	3.912,3
2025	163	2.853,2
2026	148	1.915,0
2027	147	1.897,8
2028	155	1.532,0

Ad ulteriore chiarimento nelle tabelle che seguono si riportano gli importi medi relativi ai soggetti che accedono alla “quota 100” e il dettaglio del maggior numero di pensioni suddiviso tra lavoratori privati, autonomi e pubblici.

Importi medi lordi annui dei soggetti che accedono a “quota 100”			
Anno	Dip. Privati	Autonomi	Pubblici
2019	28.300	18.400	30.200
2020	27.200	17.200	29.600
2021	26.900	16.900	29.100

Anno	Maggior numero di pensioni a fine anno			
	Dip. Privati	Autonomi	Pubblici	Totale
2019	102	88	100	290
2020	113	102	112	327
2021	128	112	116	356

Di seguito si riporta la stima degli effetti finanziari derivanti dalla sola modifica normativa riguardante il blocco temporaneo degli adeguamenti alla speranza di vita del requisito per la pensione anticipata. La quantificazione è stata effettuata come differenziale tra la componente principale e la stessa valutata senza il blocco della speranza di vita.

Complesso gestioni INPS

Stima degli oneri derivanti dalla sola componente pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne senza adeguamenti alla variazione della speranza di vita fino al 2026 e con finestre di uscita.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri pensionistici Oneri(+)/ Risparmi(-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)
2019	21	328
2020	24	526
2021	26	547
2022	26	567
2023	67	1.398
2024	70	1.588
2025	118	2.602
2026	139	3.131
2027	145	3.795
2028	153	3.541

Fondo di tesoreria per l'erogazione del TFR

Con riferimento ai lavoratori dipendenti privati che accedono al pensionamento con i nuovi requisiti ("quota 100" e anticipata con blocco temporaneo della speranza di vita) sono stati valutati gli effetti finanziari derivanti dall'erogazione anticipata del TFR devoluto al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS.

La stima è stata effettuata individuando i soggetti, dipendenti da aziende con almeno 50 addetti, che hanno conferito il TFR al Fondo di tesoreria e accedono al pensionamento con i nuovi canali di uscita.

Si è ipotizzato che l'importo medio di TFR erogato per l'anno 2019 ai soggetti che accedono al pensionamento a normativa variata è pari a circa 18.000 euro lordi che tengono conto dell'effetto riduttivo sugli accantonamenti conseguenti all'anticipazione del pensionamento.

Nelle valutazioni, inoltre, è stato stimato il risparmio dovuto all'effetto delle mancate anticipazioni di TFR per i soggetti che accedono anticipatamente. Si è ipotizzato che circa il 10% di detti soggetti avrebbe richiesto un'anticipazione media di circa 7.500 euro.

Nel primo anno di proiezione si stima un numero di maggiori liquidazioni di 36 mila soggetti.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari per gli anni 2019-2028.

Effetti finanziari derivanti dalla liquidazione TFR a seguito degli interventi sulle pensioni ("quota 100" e blocco della speranza di vita)

Anno	Maggior numero di erogazioni di TFR (migliaia di unità)	Oneri per TFR al netto delle mancate anticipazioni Oneri(+)/ Risparmi(-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Totale effetti finanziari netto effetti fiscali (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2019	36	584,6	432,6
2020	7	75,0	55,5
2021	4	13,5	10,0
2022	-8	-255,4	-189,0
2023	-5	-164,3	-121,6
2024	-12	-358,1	-265,0
2025	2	0,6	0,4
2026	-3	-160,4	-118,7
2027	2	-21,5	-15,9
2028	1	-76,9	-56,9

Effetti derivanti dal differimento del TFS (articolo 23) e riduzione requisito anticipata (articoli 15 e 17)

L'articolo 23 prevede il differimento del pagamento del TFS/TFR al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa secondo i requisiti previsti dall'art. 24 della D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011 e sulla base della disciplina vigente in materia di erogazione dell'indennità di fine servizio.

L'applicazione della norma contestualmente all'effetto degli articoli 15 e 17 comporta due effetti finanziari in termine di TFS di segno opposto:

1. Il primo è dovuto ad un sistematico anticipo derivante dall'effetto combinato della riduzione del requisito previsto per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età e dal meccanismo delle finestre trimestrali.
2. Il secondo dipende da un importo del TFS/TFR mediamente più basso rispetto a quello che sarebbe stato erogato a normativa vigente, a causa della minore anzianità necessaria al raggiungimento del requisito pensionistico, soprattutto tenendo conto dell'anticipo consentito con il requisito previsto da "quota 100".

Effetti derivanti dal differimento del TFS (articolo 23) e riduzione requisito anticipata (articoli 15 e 17)

(importi in milioni di euro - Onere(+)/Risparmio(-))

Anno	Effetto TFS pensione anticipata	Effetto TFS quota 100	Totale lordo fisco	Totale netto fisco
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	108	-	108	86
2022	79	-	79	63
2023	27	- 283	- 256	- 205
2024	42	- 396	- 354	- 284
2025	309	- 411	- 102	- 82
2026	206	- 287	- 81	- 65
2027	670	- 148	522	418
2028	436	- 60	376	301

Opzione donna

La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e dal comma 222 dell'articolo 1 della legge 232/2016, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni di età (58 anni per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità, la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

La proposta normativa in esame prevede un nuovo canale di pensionamento per le lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente secondo il regime delle decorrenze richiamato dalla norma in esame (12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 per le lavoratrici autonome).

In particolare la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Ipotesi di lavoro

La valutazione è stata predisposta congiuntamente alle altre disposizioni inserite nella bozza di decreto in materia di anticipo pensionistico che prevedono tra le altre:

- un ulteriore canale di uscita con età minima 62 anni ed anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. “quota 100”);
- il requisito per la pensione anticipata bloccato a 41 anni e 10 mesi per le donne a partire dal 1.1.2019 senza i futuri adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026.

L’adesione al nuovo canale di uscita, in presenza del requisito per la pensione di anzianità con “quota 100” e la riduzione del requisito per la pensione anticipata, comporta un numero di anni di anticipo al pensionamento inferiore a quelli conseguibili con le regole vigenti al 31.12.2018; questo si verifica in modo particolare per quelle lavoratrici che compiono il requisito della quota nel periodo di vigenza previsto per questa possibilità di pensionamento (anni 2019-2021). Per queste ultime, considerata la riduzione del numero di anni di anticipo, sono state valutate come aderenti potenziali solamente quelle che soddisfano i seguenti requisiti:

- avrebbero manifestato la volontà ad accedere alla prima decorrenza utile in assenza di “quota 100”;
- godono di un numero di mesi di anticipo superiore a 12.

Sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell’andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a settembre 2018 desumibili dai monitoraggi previsti per legge, sono state considerate le seguenti platee di lavoratrici che eserciterebbero l’opzione:

- A. numero di donne che raggiungono il requisito della quota pari a 10.100 lavoratrici dipendenti private, 4.100 lavoratrici autonome e 5.400 dipendenti pubbliche;
- B. numero di donne che non raggiungono il requisito della quota pari a 9.500 lavoratrici dipendenti private e 3.000 dipendenti pubbliche;

Per le lavoratrici che accedono al calcolo contributivo, senza riuscire a raggiungere il requisito della quota (gruppo B), si è tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite in modo che il 60% acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 30% dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La distribuzione delle decorrenze è stata desunta dai dati di monitoraggio.

La numerosità del primo contingente (gruppo A) è stata ottenuta applicando delle frequenze costruite ex-post sui dati disponibili e attribuendo inoltre una percentuale di lavoratrici che accede al regime sperimentale alla prima decorrenza utile pari a circa il 60% dell’intera platea di optanti. Tale valore è stato ridotto in questa circostanza al 50% in considerazione del minor numero di anni di anticipo, che rende meno conveniente il nuovo canale di pensionamento rispetto al requisito per la pensione con 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva. A parziale compensazione giova ricordare che l’adesione al regime sperimentale concede la possibilità di cumulare la pensione con i redditi da lavoro, facoltà non consentita per il nuovo canale di uscita.

Sulla scorta dei dati relativi alle prestazioni liquidate nel regime sperimentale negli ultimi tre anni si è inoltre ipotizzato:

- un importo medio della pensione contributiva di 1.200 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.400 euro mensili per le lavoratrici del settore pubblico e di 800 euro mensili per le lavoratrici autonome;
- una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 14% per le lavoratrici dipendenti, al 19% per le lavoratrici del settore pubblico e al 23% per le lavoratrici autonome.

Nella tabella seguente sono riportate le stime degli effetti finanziari per gli anni dal 2019 al 2028 per le diverse tipologie di lavoratrici:

B - Effetti derivanti dall'estensione del regime sperimentale alle lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2018⁽¹⁾

Complesso gestioni INPS

Anno	Numero di pensioni vigenti alla fine dell'anno (migliaia)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro)			
		Effetti pensionistici	TFS/TFR comparto pubblico lordo fisco	TFS/TFR comparto pubblico netto fisco	Effetti finanziari complessivi netto fisco
2019	24,5	249,9	-	-	249,9
2020	24,6	395,6	-	-	395,6
2021	16,4	297,8	240,2	192,2	490,0
2022	8,9	114,1	115,2	92,2	206,3
2023	5,6	26,9	-79,6	-63,7	-36,8
2024	2,7	-38,5	-149,1	-119,3	-157,8
2025	0,1	-97,2	-104,6	-83,7	-180,9
2026	0	-129,2	-68,2	-54,6	-183,8
2027	0	-134,4	-54,1	-43,3	-177,7
2028	0	-139,7	-34,4	-27,5	-167,2

(1) Per le lavoratrici di 58 anni (59 per le lavoratrici autonome) e almeno 35 anni di anzianità entro il 31.12.2018

Ape sociale

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dal monitoraggio aggiornato ad ottobre 2018.

Sulla base della distribuzione per età e anzianità degli attuali beneficiari di APE sociale, opportunamente integrata per tener conto delle pratiche giacenti, è stata definita la generazione per l'anno 2019.

Da tale generazione sono stati stimati circa 14.000 soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 38 anni, in considerazione del nuovo canale di uscita con 62 anni di età e 38.

Il requisito di età previsto all'art. 1 comma 179 e seguenti, della legge 232/2016 non è stato adeguato agli incrementi della speranza di vita.

Nelle tavole che seguono sono riportate le quantificazioni del numero di prestazioni vigenti a fine anno e il corrispondente onere con riferimento alla proroga dell'Ape sociale.

**C - Stima degli oneri derivanti della proposta normativa
in relazione alla proroga dell'ape sociale**

Anno	Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri lordo fisco TOTALE (milioni di euro) Onere(+)/risparmio (-)
2019	13,9	98,2
2020	12,8	198,8
2021	9,8	167,8
2022	5,6	113,1
2023	0,9	51,9
2024	-	2,0

Nella valutazione complessiva degli effetti finanziari si è tenuto conto del possibile finanziamento della misura tramite l'utilizzo dei risparmi certificati dalla Conferenza dei servizi e degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 167, legge n. 205/2017 i cui effetti sono sintetizzati nella tabella finale.

Sospensione fino all'anno 2026 dell'incremento alla speranza di vita per l'accesso alla pensione anticipata dei lavoratori precoci

Le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte da:

- andamento dei pensionamenti con il requisito agevolato dei lavoratori precoci registrati fino al mese di novembre;
- dalle istanze di certificazione presentate dai lavoratori precoci fino al mese di dicembre.

Sulla base delle precedenti informazioni è stato stimato un numero annuo di pensionamenti con il requisito agevolato previsto per i lavoratori precoci pari a circa 14.500. La percentuale dei soggetti con età inferiore al requisito minimo di età previsto per l'accesso alla pensione di anzianità con 38 anni di contribuzione e che continua quindi a beneficiare dell'agevolazione prevista per i lavoratori precoci risulta essere pari all'85%.

Per gli anni di previsione il valore è stato percentualizzato sul rapporto calcolato rispetto al numero di soggetti che si trovano nelle condizioni di poter anticipare il trattamento pensionistico con il requisito di 41 anni di anzianità contributiva. Tale percentuale è di poco superiore al 9% nel triennio 2019-2021 e 10,6% negli anni successivi.

Infine è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.800 €, determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate.

I risultati delle elaborazioni sono esposti nella tabella seguente dove si riportano il maggior numero di pensioni esistenti alla fine dell'anno e l'onere per rate di pensione per il periodo 2019-2028 derivanti dall'applicazione della nuova normativa rispetto alla normativa vigente.

D – Sospensione fino all’anno 2026 dell’incremento alla speranza di vita per l’accesso alla pensione anticipata dei lavoratori precoci

Complesso gestioni INPS

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Onere (+)/risparmio (-) (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)
2019	2,1	31,0
2020	2,5	54,4
2021	2,6	49,5
2022	2,8	55,3
2023	6,7	100,0
2024	6,8	118,1
2025	11,3	164,5
2026	12,8	203,7
2027	13,4	215,3
2028	13,5	219,5

Risultati complessivi per gli interventi normativi in materia previdenziale (art. 14-18)

Nella tabella che segue si riportano gli effetti finanziari distinti per tipologia di provvedimento e complessivi relativi agli articoli dal 14 al 18 del provvedimento.

Effetti finanziari complessivi relativi a interventi normativi in materia previdenziale

Anno	<i>Oneri (+) / risparmi (-) (milioni di euro)</i>									
	A	B	C		D	Totale oneri pensionistici	TFR Fondo di tesoreria (netto fisco)	TFS/TFR "Quota 100" e riduzione requisito anticipata (netto fisco)	TFS/TFR opzione donna (netto fisco)	Totale oneri pensionistici e TFS/TFR
	"Quota 100" e riduzione requisito anticipata(*)	Opzione donna	Proroga ape sociale	Fondo ape sociale e risparmi conferenza dei servizi	Abrogazione incrementi speranza di vita precoci					
2019	3.781,1	249,9	98,2	-94,2	31,0	4.066,0	432,6	-	-	4.498,6
2020	7.859,7	395,6	198,8	-74,5	54,4	8.434,0	55,5	-	-	8.489,5
2021	8.310,3	297,8	167,8	-35,5	49,5	8.789,9	10,0	86,2	192,2	9.078,3
2022	7.876,7	114,1	113,1	-12,6	55,3	8.146,6	-189,0	63,4	92,2	8.113,2
2023	6.432,2	26,9	51,9	-6,2	100,0	6.604,8	-121,6	-205,0	-63,7	6.214,6
2024	3.912,3	-38,5	2,0	-2,4	118,1	3.991,5	-265,0	-283,5	-119,3	3.323,7
2025	2.853,2	-97,2	-	-2,4	164,5	2.918,1	0,4	-81,8	-83,7	2.753,1
2026	1.915,0	-129,2	-	-2,4	203,7	1.987,1	-118,7	-65,0	-54,6	1.748,8
2027	1.897,8	-134,4	-	-2,4	215,3	1.976,3	-15,9	417,8	-43,3	2.334,9
2028	1.532,0	-139,7	-	-2,4	219,5	1.609,4	-56,9	301,0	-27,5	1.826,0

(*) La componente principale comprende i seguenti interventi: istituzione del nuovo canale di uscita (62 + 38) per il triennio 2019-2021; cumulo contributivo; riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica; finestre di uscita.

Articolo 19 (Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche)

L'ipotesi di norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10 dell'art.3 della Legge n.335/1995, dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori dovuti dalle

Amministrazioni pubbliche (ex d.lgs. 165/2001) per i propri dipendenti, per i periodi di competenza fino al 31.12.2014.

La sospensione dei termini è prevista per tutti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche indipendentemente dalla Cassa o Fondo previdenziale ai quali i suddetti sono iscritti. Rientrano quindi nel campo di applicazione della norma, i dipendenti pubblici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), mentre restano esclusi i dipendenti da datori di lavoro privati, non compresi nell'elenco di cui al D.Lgs.165/2001, che versano la contribuzione previdenziale ed assistenziale alle Casse della Gestione ex INPDAP.

La norma non presenta oneri per la finanza pubblica, in quanto già la normativa vigente prevede, in caso di prescrizione dell'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale per i dipendenti pubblici, l'obbligo per il datore di lavoro del versamento dell'onere del trattamento di quiescenza per i periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione medesima, calcolato sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia.

Si ipotizza che le maggiori contribuzioni versate per effetto della sospensione dei termini prescrizionali, al lordo delle sanzioni ed interessi, possano compensare le spese da sostenere per il versamento della rendita vitalizia ex articolo 13 della Legge n.1338/1962.

Articolo 20 (Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione - commi da 1 a 6)

Normativa vigente

Secondo la normativa vigente esistono diverse disposizioni che consentono la copertura di periodi non coperti da contribuzione.

In relazione ai periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro non accompagnati da contribuzione, l'iscritto, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n.564/1996, ha la facoltà di riscattare:

- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali;
- Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro;
- Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei con regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione;
- Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale.

Normativa proposta

La normativa proposta, riportata in allegato, introduce, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la possibilità "per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed alla Gestione separata", privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione, di riscattare in tutto o in parte i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa fra la data di prima iscrizione e quella dell'ultimo contributo accreditato.

La facoltà di riscatto è esercitabile per un periodo non superiore a 5 anni, anche non continuativi.

L'onere deve essere calcolato sulla base dei criteri fissati al comma 5, art. 2, decreto legislativo 184/1997 che stabilisce che, per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema

contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

La normativa proposta prevede il versamento dell'onere in massimo 60 rate mensili (senza applicazione di interessi) da regolarizzare prima della liquidazione della pensione diretta o indiretta. Sotto il profilo fiscale l'onere da riscatto è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% e con una ripartizione in 5 quote annuali costanti a partire dall'anno di sostenimento.

La platea di interessati e risultati della stima

Da un campione di iscritti alle diverse Gestioni dell'Inps sono state estratte le posizioni di coloro che, iscritti dopo il 1995, presentano delle interruzioni nel rapporto di lavoro che ricadono nella fattispecie della normativa proposta.

Per tali posizioni si è rilevato:

- la ripartizione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi;
- i periodi potenzialmente oggetto di riscatto che risultano pari a circa 2,5 anni per i lavoratori dipendenti e 1,5 anni per i lavoratori autonomi.

Trattandosi di un nuovo strumento normativo non è possibile ricavare dall'esperienza passata dei parametri tecnici "robusti" da utilizzare per quantificare nel futuro gli aderenti alla facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Si è, pertanto, assunta quale base dati quella relativa alle domande di riscatto di laurea pari mediamente a 11.000 domande annue nel biennio 2016-2017 (tra gestione pubblica e privata); si è pure considerato lo strumento del riscatto di cui all'art 7 della L.564/1996 che, per tipologia, è quello più simile alla facoltà concessa dalla disposizione normativa in esame, pur presentando requisiti restrittivi per l'accesso da cui ne deriva l'esiguità del numero di domande (meno di 100 annualmente).

Tenuto conto dei diversi aspetti, si sono ritenute verosimili circa 2.900 domande relative ai lavoratori dipendenti e circa 600 domande afferenti i lavoratori autonomi per i quali si è considerata, rispettivamente, una retribuzione media per l'anno 2019 di euro 31.500 e di euro 20.000.

Si è assunto, inoltre, che gli aderenti a tale riscatto optino per dilazionare l'onere in 60 rate mensili.

Si precisa che i maggiori contributi derivanti da tale riscatto genereranno sia anticipi temporali sia maggiori importi di pensione che, stante la condizione di iscritto post 1995, saranno corrisposti oltre il decennio di previsione.

Esaminato, inoltre, il collettivo di potenziali interessati a tale operazione di riscatto si è constatato che la loro combinazione di età ed anzianità è tale da non generare nel prossimo triennio domande di riscatto finalizzate al raggiungimento del requisito minimo di 20 anni di anzianità per il conseguimento della pensione di vecchiaia; in altri termini, sono disattese nel breve periodo propensioni eccezionali all'utilizzo di tale strumento (salvo fattori contingenti non prevedibili al momento) poiché per le caratteristiche dei potenziali beneficiari l'operazione non è propedeutica per conseguire pensioni di vecchiaia.

Concluso il periodo sperimentale 2019-2021 si potrà valutare da parte degli iscritti la consistenza numerica e le caratteristiche previdenziali dei soggetti che vi avranno aderito; la stessa sperimentazione triennale, stante il breve periodo di osservazione, non consentirà, però, di predisporre una base tecnica

che riassume empiricamente l'orientamento degli iscritti a differire volutamente la regolarizzazione della propria posizione contributiva sulla base della regola "oggi per allora".

Di seguito, la sintesi delle maggiori entrate contributive.

Stima delle entrate contributive derivanti da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa (complesso dei lavoratori)			
Oneri (+)/risparmi (-) (in milioni di euro)			
Anno	Numero assicurati che esercitano la facoltà di riscatto (unità)	Effetto finanziario lordo fisco	Effetto finanziario netto fisco (50% detrazione)
2019	3.500	-15,9	-15,9
2020	3.500	-32,2	-30,6
2021	3.500	-48,8	-44,0
2022	-	-48,8	-39,1
2023	-	-48,8	-34,2
2024	-	-32,9	-13,5
2025	-	-16,6	4,6
2026	-	-	19,6
2027	-	-	14,7
2028	-	-	9,8

Il comma 6 introduce la facoltà di riscatto di periodi assicurativi da valutare con il sistema contributivo, da esercitare entro il compimento del quarantesimo anno di età, anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva. L'onere è determinato - per ogni anno oggetto di riscatto - moltiplicando il livello minimo dell'imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, L.233/1990 per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Il richiamo all'art.2 del d.lgs. 30/4/1997, n.184 circoscrive l'operazione di riscatto ai corsi di studi universitari; inoltre, nel limitare tale facoltà fino al compimento del 40° anno di età, implicitamente la norma fa riferimento a soggetti assicurati nel regime contributivo.

La norma, vista la sola finalità relativa all'incremento dell'anzianità contributiva, ha carattere di novità nell'ambito della disciplina vigente in tema di riscatti e riguarderà:

- 1) I soggetti comunque interessati all'operazione di riscatto.

Per tale collettivo si ritiene verosimile che una parte di soggetti manifesterà nel futuro l'interesse per l'operazione di riscatto secondo la normativa attualmente vigente che consente il riscatto dei corsi di studi sia ai fini del diritto che della misura, pur prevedendo un onere maggiore rispetto alla normativa proposta.

La restante parte, per contro, opererà per il proponendo strumento che consente il riscatto ai soli fini del diritto mediante versamento di un onere di minore entità.

- 2) I soggetti che, secondo la normativa vigente non sarebbero stati interessati all'operazione di riscatto, ma vi accedono in quanto attratti dall'onere ridotto correlato al solo anticipo pensionistico, il cui onere nel lungo periodo per il sistema previdenziale è scontato dall'applicazione di un coefficiente di trasformazione con età anticipata da cui deriva un importo di pensione ridotto.

Evidenziate nei punti precedenti le componenti finanziarie di maggiori o minori entrate contributive associate alle distinte platee di interessati, si individuano movimenti compensativi tali da non produrre oneri finanziari.

Articolo 21 (Esclusione opzionale del massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro)

Premessa

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ha stabilito per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, annualmente rivalutato dall'ISTAT, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale massimale viene applicato anche nel caso di opzione al sistema contributivo. La parte eccedente il massimale non soggetta a contribuzione IVS, è in parte destinata al finanziamento della previdenza complementare, laddove prevista.

La proposta di modifica normativa prevede che, i lavoratori pubblici nel regime contributivo (“nuovi iscritti”) o optanti, per cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro, possano optare per essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.

Il personale cosiddetto non contrattualizzato, vale a dire quello in regime di diritto pubblico, ed il cui rapporto di lavoro è regolato dall'ordinamento di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è in regime di Trattamento di fine Servizio (TFS) e risulta al momento escluso dalle forme pensionistiche complementari partecipate dal datore di lavoro.

Appartengono a questa platea:

- i magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- il personale delle carriere diplomatica e prefettizia;
- il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato;
- il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- il personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- i professori ed i ricercatori universitari.

Ipotesi di lavoro

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della proposta, nel decennio 2019 – 2028, sono state adottate le seguenti ipotesi di lavoro.

Il massimale trova applicazione per l'aliquota di contribuzione pensionistica ivi compresa l'aliquota aggiuntiva pensionistica dell'1% di cui all'art. 3 ter della legge 14.11.1992, n. 438 e per l'aliquota di contribuzione alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali dell'ex Inpdap, pari allo 0,35%. Le categorie citate appartengono tutte alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS) dove l'aliquota pensionistica è pari al 33%, di cui 24,20% a carico del datore di lavoro e 8,80% a carico del lavoratore.

In caso di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo, che ricada in un periodo antecedente il 1996, da parte di lavoratori "nuovi iscritti", i medesimi non sono più assoggettati all'applicazione del massimale ex art. 2, comma 18 della L. n. 335/95 a partire dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

È stato inoltre ipotizzato:

- che l'esclusione decorra dal mese successivo alla data di scadenza del termine di sei mesi per esercitare l'opzione;
- che il termine indicato dalla norma si riferisca ai dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della norma;
- che i dipendenti assunti successivamente alla data di entrata in vigore della norma possano esercitare l'opzione sempre entro i sei mesi dal superamento del massimale contributivo.

È stata adottata l'ipotesi di opzione da parte di tutti i lavoratori interessati alla proposta.

La platea iniziale, desunta dagli archivi dell'Inps, è di 4.850 soggetti, mentre il numero annuo di dipendenti che supera il massimale contributivo ogni anno (nuovi ingressi) è pari a 700.

Il massimale per il 2018 ammonta a € 101.427, l'importo medio dell'eccedenza dell'imponibile pensionistico rilevato è pari a € 25.460.

Valutazione degli effetti finanziari

Essendo rivolta a soggetti prevalentemente giovani e lontani dal pensionamento, nel periodo di proiezione decennale, gli effetti sono positivi nel senso di maggiori entrate contributive, successivamente tali maggiori contribuzioni si tradurranno nel conseguente maggior onere pensionistico, rilevabile nel periodo di osservazione solo nei casi di morte e invalidità, nel momento in cui tali soggetti andranno in pensione.

Tuttavia, per il datore di lavoro pubblico la proposta comporta un onere contributivo verso l'Inps e in generale minori entrate fiscali dovuti alla deducibilità dal reddito imponibile della quota versata dal lavoratore. Per le amministrazioni pubbliche la base imponibile dell'IRAP è costituita dalla retribuzione corrisposta al proprio personale, cioè si calcola al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali quindi l'effetto ai fini della valutazione risulta ininfluente.

Le due tavole successive riportano rispettivamente:

- il numero di contribuenti coinvolti (tavola 1);
- la quantificazione complessiva degli effetti delle entrate e delle uscite derivanti dall'applicazione della proposta (tavola 2).

tavola 1 - Sviluppo decennale del numero di contribuenti

Anno	Numero di contribuenti alla fine dell'anno
2019	4.850
2020	5.530
2021	6.210
2022	6.880
2023	7.560
2024	8.230
2025	8.890
2026	9.560
2027	10.220
2028	10.880

tavola 2 - Sviluppo decennale della valutazione finanziaria dei contribuiti e degli oneri

(importi lordi in milioni euro, oneri (+) /risparmi (-), totale netto Irpef)

Anno	contributi aliquota aggiuntiva pensionisti ca 1%	contributi cassa credito e welfare 0,35%	contributi pensionistici lavoratore 8,8%	contributi pensionisti ci datore di lavoro 24,2%	onere datore lavoro pubblico	oneri pensioni	effetto fiscale diminuzione imponibile irpef	Totale
maggiori entrate					oneri			
2019	-0,3	-0,1	-2,7	-7,5	7,5	0,0	1,3	-1,8
2020	-1,4	-0,5	-12,3	-33,8	33,8	0,0	6,1	-8,1
2021	-1,7	-0,6	-14,7	-40,5	40,5	0,0	7,3	-9,7
2022	-2,0	-0,7	-17,3	-47,7	47,7	0,1	8,6	-11,3
2023	-2,3	-0,8	-20,2	-55,6	55,6	0,1	10,0	-13,2
2024	-2,6	-0,9	-23,3	-64,1	64,1	0,2	11,6	-15,0
2025	-3,0	-1,1	-26,7	-73,3	73,3	0,2	13,2	-17,4
2026	-3,4	-1,2	-30,3	-83,2	83,2	0,3	15,0	-19,6
2027	-3,9	-1,4	-34,1	-93,9	93,9	0,4	16,9	-22,1
2028	-4,4	-1,5	-38,3	-105,3	105,3	0,6	19,0	-24,6

Articolo 22 (Fondi di solidarietà bilaterali)

Il comma 1 dell'emendamento per la parte relativa ai Fondi di solidarietà dispone:

“...i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'art. 26, comma 9, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito a lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui alla presente legge, nei successivi tre anni”.

Ai fini della valutazione dell'impatto finanziario della norma è da tener presente che l'erogazione degli assegni straordinari viene effettuata tramite i fondi di solidarietà suddetti ma che l'azienda esodante è tenuta al versamento al fondo di un contributo straordinario che copre l'intero ammontare dell'assegno erogato, la contribuzione correlata al periodo di esodo nonché le spese di amministrazione che l'INPS affronta nella gestione degli assegni stessi. L'impatto finanziario per le finanze pubbliche risulta pertanto praticamente nullo, fermo restando che tali disposizioni non si applicano ai lavoratori con prestazioni in essere erogate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, oppure ai sensi dell'art. 26, comma 9, lettera b) e dell'art. 27, comma 5, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e ai lavoratori le cui aziende hanno sottoscritto un accordo ai sensi delle medesime disposizioni.

Il comma 3 dell'emendamento per la parte relativa ai Fondi di Solidarietà prevede:

“...i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni del presente comma si applicano ai lavoratori che si trovino a maturare i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungano i requisiti di accesso alla prestazione ordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione”.

In base all'art. 35, comma 1, del D. Lgs 148/2015, i Fondi di Solidarietà hanno obbligo di Bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

La presente bozza di norma richiama quanto già disposto per i fondi di solidarietà del Credito e del Credito Cooperativo dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 232/2016, reso operativo dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 3 aprile 2017, n. 98998 che la bozza in esame ricalca testualmente.

Anche per quanto riguarda la platea dei beneficiari la norma si attiene a quanto già disposto col decreto 98998, come chiarito al punto 2 della circolare INPS n. 188 del 22 dicembre 2017.

Come già evidenziato nella Relazione tecnica dell'11 ottobre 2016 predisposta dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale, recepita dalla Relazione Tecnica allegata al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, riguardante l'analoga norma relativa ai fondi di solidarietà del Credito e del Credito Cooperativo, è da rilevare che si avrebbero nel breve periodo maggiori entrate che comunque andrebbero a compensare i costi differiti relativi all'eventuale anticipo della prestazione e al maggior importo.

Pertanto, l'effetto della norma sulla finanza pubblica è da considerarsi trascurabile.

Articolo 23 (Anticipo del TFS)

La norma dispone la possibilità, per i soggetti che accedono al pensionamento attraverso il conseguimento dei requisiti disposti dalla c.d. “quota 100” e per i soggetti che conseguono i requisiti di accesso al pensionamento a normativa vigente ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di richiedere un finanziamento a banche o intermediari finanziari, aderenti a un apposito Accordo Quadro tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana. L'importo

massimo finanziabile è pari a 30.000 euro ed è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che il pensionando vanta nei confronti dell'Inps. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di finanziamento è definito convenzionalmente nell'ambito dell'accordo quadro di cui al comma 2.

Il finanziamento e i relativi interessi sono restituiti integralmente a valere sull'indennità di fine servizio liquidato al pensionato, secondo la tempistica di liquidazione definita a normativa vigente (articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78), che non viene modificata dalla presente disposizione. A tal fine il comma 1 precisa che per i soggetti che accedono al pensionamento secondo il regime "quota 100", la maturazione dell'indennità di fine servizio avviene al momento in cui gli stessi avrebbero conseguito tale diritto a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento secondo i requisiti ordinari previsti dalla normativa in materia pensionistica.

Sulla base delle caratteristiche sopra descritte, l'operazione si presenta come un prestito richiesto da un soggetto privato a un istituto finanziario (assistito da una garanzia pubblica onerosa, a fronte di una *fee* commisurata a criteri di mercato e con la contro-garanzia dello Stato di ultima istanza), concesso a condizioni di mercato e con rimborso dello stesso integralmente a carico del soggetto finanziato.

In relazione a ciò, gli unici profili di finanza pubblica rilevabili dalla disposizione sono ascrivibili al Fondo di garanzia previsto al comma 3. Il Fondo di garanzia, gestito da INPS, copre l'80% del finanziamento e dei relativi interessi. Il Fondo, per la cui gestione è autorizzata l'apertura di un apposito conto di tesoreria centrale, ha una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019 ed è ulteriormente alimentato dalle suddette commissioni di accesso al Fondo. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato.

Le modalità attuative della disposizione sono demandate ad apposito DPCM (comma 7).

Articolo 24 (Detassazione TFS)

La norma in esame dispone per i dipendenti pubblici una riduzione dell'aliquota media da applicare al Trattamento di fine servizio, erogato dal 1° gennaio 2020, con un imponibile non superiore al limite di 50.000 euro. La riduzione di aliquota è pari a 1,5 punti percentuali per ogni annualità che intercorre tra la cessazione del servizio e l'erogazione dell'indennità. Per i soggetti pensionati nel 2018 la riduzione di aliquota è pari a 1,5 punti percentuali indipendentemente dalle annualità intercorse. Per la base imponibile eccedente il limite di 50.000 euro si applica l'aliquota prevista a normativa vigente.

In base ai dati forniti dall'INPS risulta un numero annuo di soggetti interessati come di seguito riportato, per un importo medio pro-capite di Trattamento di fine servizio di circa 76.000 euro:

Anno	Numero di soggetti
2018	66.000
2019	158.000
2020	118.000
2021	115.000
2022	92.000
2023	70.000
2024	86.000
2025	82.000
dal 2026	109.000

Sulla base dei dati forniti, applicando la riduzione di aliquota stabilita per ogni anno che intercorre tra la cessazione del servizio e l'erogazione dell'indennità, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Imposta sul TFS	0,0	-75,4	-92,6	-81,0	-227,0	-392,6	-287,7	-213,1	-112,1	-125,4

Milioni di euro

Articolo 25 (Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici)

La disposizione prevede l'introduzione del Consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL ridisegnando nuovamente i compiti e le funzioni dei vertici. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di amministrazione, è prevista la possibilità di nominare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti ai quali sono attribuiti i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione. I compensi dei consiglieri saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri di finanza pubblica. Infatti, è previsto che ciascun ente previdenziale riduca le proprie spese di funzionamento a compensazione del maggior onere relativo ai suddetti compensi.

In particolare, inserirà nel riepilogo delle disposizioni di riduzioni di spesa, in aggiunta alle disposizioni normative di contenimento della spesa previste a legislazione vigente alla data del 22 gennaio 2018, anche l'ammontare dei risparmi da realizzare in relazione ai nuovi compensi da corrispondere, al netto delle spese già previste per il Presidente dell'Istituto nel bilancio preventivo 2019. I suddetti ulteriori risparmi saranno conseguiti in via prioritaria attraverso le riduzioni di spesa concernenti la posta massiva, di cui al capitolo 5U1210029 "Spese per l'invio di posta massiva, per la gestione della corrispondenza in E/U e per i servizi di dematerializzazione".

Relativamente all'INAIL, ai fini della realizzazione dei risparmi di spesa da destinare all'erogazione degli emolumenti spettanti al Presidente e ai Consiglieri di amministrazione, si utilizzeranno le medesime tipologie di spesa (quali, ad es.: spese telefoniche, per l'informatica, per le manutenzioni ordinarie) già incise, a decorrere dal 2008, per effetto dei tagli derivanti dall'applicazione della normativa di contenimento della spesa pubblica (cd *spending review*) stratificatasi nel tempo. Saranno escluse le voci di natura obbligatoria nonché quelle già puntualmente destinatarie di specifiche riduzioni, definite dalle vigenti norme (es: pubblicità, missioni al personale, formazione).

Articolo 26 (Fondo di solidarietà trasporto aereo)

Ipotesi normativa

La proposta normativa prevede per l'anno 2019 che il 50% dell'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del d.l. 7/2005 convertito con legge n. 43/2005 sia devoluto al Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Il comma 3 abroga i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge n. 113 del 2016. Tale norma prevedeva, per il solo anno 2019, un nuovo incremento dell'addizionale comunale pari a 0,32 euro.

Valutazione

Sulla base delle risorse affluite al Fondo di solidarietà, derivanti dal gettito dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per l'anno 2017, si stima che i mancati afflussi di risorse all'INPS determinati dalla proposta ammontano per l'anno 2019 a circa 125 milioni di euro.

Effetti finanziari complessivi relativi a interventi normativi in materia previdenziale

Anno	Oneri (+) / risparmi (-) milioni di euro													
	A "Quota 100" e riduzione requisito anticipata(*)	B Opzione donna	C		D Abrogazione incrementi speranza di vita precoci	Totale oneri pensionistici	TFR Fondo di tesoreria (netto fisco)	TFS/TFR "Quota 100" e riduzione requisito anticipata (netto fisco)	TFS/TFR opzione donna (netto fisco)	Totale oneri pensionistici e TFS/TFR	Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione (commi 1-5) netto fisco	Esclusione opzione del massimale contributivo netto fisco	Mancati afflussi di risorse all'INPS per diritti di imbarco Fondo Volo	Complesso
			Proroga ape sociale	Fondo ape sociale e risparmi conferenza dei servizi										
2019	3.781,1	249,9	98,2	-94,2	31,0	4.066,0	432,6	-	-	4.498,6	-15,9	-1,8	125,0	4.605,9
2020	7.859,7	395,6	198,8	-74,5	54,4	8.434,0	55,5	-	-	8.489,5	-30,6	-8,1	-	8.450,8
2021	8.310,3	297,8	167,8	-35,5	49,5	8.789,9	10,0	86,2	192,2	9.078,3	-44,0	-9,7	-	9.024,6
2022	7.876,7	114,1	113,1	-12,6	55,3	8.146,6	-189,0	63,4	92,2	8.113,2	-39,1	-11,3	-	8.062,7
2023	6.432,2	26,9	51,9	-6,2	100,0	6.604,8	-121,6	-205,0	-63,7	6.214,6	-34,2	-13,2	-	6.167,2
2024	3.912,3	-38,5	2,0	-2,4	118,1	3.991,5	-265,0	-283,5	-119,3	3.323,7	-13,5	-15,0	-	3.295,3
2025	2.853,2	-97,2	-	-2,4	164,5	2.918,1	0,4	-81,8	-83,7	2.753,1	4,6	-17,4	-	2.740,3
2026	1.915,0	-129,2	-	-2,4	203,7	1.987,1	-118,7	-65,0	-54,6	1.748,8	19,6	-19,6	-	1.748,8
2027	1.897,8	-134,4	-	-2,4	215,3	1.976,3	-15,9	417,8	-43,3	2.334,9	14,7	-22,1	-	2.327,5
2028	1.532,0	-139,7	-	-2,4	219,5	1.609,4	-56,9	301,0	-27,5	1.826,0	9,8	-24,6	-	1.811,3

(*) La componente principale comprende i seguenti interventi: istituzione del nuovo canale di uscita (62 + 38) per il triennio 2019-2021; cumulo contributivo; riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica; finestre di uscita.

Articolo 27 (Disposizioni in materia di giochi)

Comma 1. Nel 2018 la ritenuta sulle vincite conseguite sul gioco del 10elotto è stata pari a circa 350 milioni di euro; la ritenuta sulle vincite dei giochi numerici a quota fissa si applica sulle vincite di qualsiasi importo a differenza degli altri giochi. L'aumento della ritenuta dall'8% all'11% determinerà un aumento di gettito di circa 131 milioni di euro annui ($350/8 \times 11 = 481$ mln. Quindi $481 - 350 = 131$ mln) e per l'anno corrente di circa 66 milioni di euro.

La decorrenza dal 1° luglio 2019 si rende necessaria perché, analogamente a quanto disposto dal D.L. 50/2017, risulta necessario un congruo periodo temporale al fine delle necessarie modifiche dei sistemi di gioco, in particolar modo relativamente agli aspetti di elaborazione e contabili, e in relazione alla necessità di rielaborare, attraverso apposito provvedimento, a cura del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutte le quote (moltiplicatori) delle vincite al fine di garantire premi netti di importi pari a 1 euro o multipli, evitando la corresponsione di premi con parti centesimali di euro, onde evitare l'appesantimento dell'attività di pagamento presso le ricevitorie.

Considerato che il gioco del 10elotto segna costantemente dall'anno di sua istituzione un significativo incremento di raccolta, rimasto costante anche nell'anno 2018, successivamente, quindi all'entrata in vigore del D.L. 50/2017 con il quale è stato disposto l'aumento della ritenuta dal 6% all'8%, si ritiene che il nuovo provvedimento non determini una flessione della domanda e quindi della raccolta ma tutt'al più, un rallentamento della crescita.

Ipotizzando, quindi, parità di raccolta e di vincite per l'anno 2019 rispetto all'anno 2018, il maggior gettito stimato è pari a:

2019: 66 Ml€;

2020 e successivi: 132 Ml€ su base annua.

Comma 2. Rispetto al testo del comma 1051 della legge 30 dicembre 2018, che ha ulteriormente aumentato il PREU sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) (AWP), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si prevede un ulteriore aumento del PREU relativo alle sole AWP, pari allo 0,65% della raccolta (da 1,35% a 2% della raccolta).

Stima aumento PREU: raccolta 2018 = 24,1 Md€

Raccolta 2019 corretta per effetto della riduzione del *pay out* (- 1,5%) = 23,7 Md€

Ulteriore maggior gettito: $23,7 \times 0,65\% = 154.000.000\text{€}$ su base annua.

Commi 3 e 4. I titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni che disciplinano l'utilizzo degli apparecchi da intrattenimento c.d. "AWP" (art. 110 comma 6, lett. a) del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) attualmente sono rilasciati senza alcun corrispettivo per quanto riguarda i nulla osta di distribuzione (NOD) rilasciati ai produttori e agli importatori e previo versamento di un corrispettivo pari a 100 euro degli apparecchi per quanto riguarda i nulla osta di esercizio (NOE) rilasciati ai concessionari.

La norma in esame aumenta di euro 100 il costo per il rilascio dei suddetti titoli autorizzatori, limitatamente all'anno 2019 per quanto riguarda i NOE.

Nel corso dell'anno vengono mediamente rilasciati circa 50 mila NOD e 50 mila NOE; tuttavia, per gli anni 2019 e 2020, in virtù delle disposizioni di recente emanate che prevedono la possibilità di

diminuire il pay out e l'obbligo di introdurre gli apparecchi che consentono il gioco da ambiente remoto (operazioni che, entrambe, prevedono il rilascio di nuovi titoli autorizzatori), si stima che saranno rilasciati almeno 260 mila NOD e 260 mila NOE per anno.

Pertanto, i maggiori introiti stimati sono pari a:

2019: $100 \times 520.000 = 52 \text{ M}\text{I}\text{€}$;

2020: $100 \times 260.000 = 26 \text{ M}\text{I}\text{€}$

2021 e successivi: $100 \times 50.000 = 5 \text{ M}\text{I}\text{€}$ su base annua.

L'art. 9-*quater* del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito dalla legge n. 96 del 2018, ha previsto l'introduzione della tessera sanitaria sugli apparecchi da divertimento, entro il 31 dicembre 2019. Successivamente, la legge di bilancio ha disposto la sostituzione degli apparecchi oggi in esercizio con quelli che consentono il gioco da ambiente remoto (c.d. AWPR), da completarsi entro il 31 dicembre 2020. Tali apparecchi prevederanno, tra l'altro, la presenza della tessera sanitaria, con autorizzazione al gioco da remoto che verrà rilasciata solo dopo che la tessera verrà introdotta nell'apparecchio. Per evitare un primo intervento su apparecchi destinati ad essere dismessi a breve, per essere sostituiti dalle nuove AWPR, che potrebbe anche generare un ritardo sulla introduzione di tali nuovi apparecchi (dotati di strumenti di controllo e di sicurezza, sia sotto il profilo del contrasto al gioco illegale sia sotto quello del disturbo da gioco d'azzardo) la norma prevede che l'obbligo di introduzione della tessera sanitaria si riferisca direttamente ai nuovi apparecchi.

Tale previsione, inoltre, consentirebbe una semplificazione sulle attività da porre in essere da parte di soggetti interessati dagli aumenti di tassazione e dei costi di gestione previsti dalla disposizione in esame.

Comma 5. La norma prevede una maggiorazione dei versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre 2019, nella misura del 10 per cento ciascuno, che verrà poi recuperata in occasione del versamento del saldo, previsto nel mese di gennaio 2020.

Sulla base dei versamenti a titolo di primo, secondo e terzo acconto effettuati relativamente al sesto bimestre 2018, pari complessivamente a 720 M€€, si stima che l'anticipo in parola, pari al 10%, sia di 70 M€€, anticipati al 2019.

Comma 6. Nel settore delle scommesse sono presenti operatori collegati a soggetti esteri che, per effetto di una situazione giuridica e contenziosa alquanto problematica, esercitano di fatto l'attività pur in assenza delle prescritte autorizzazioni di polizia e di concessioni rilasciate dallo Stato. Secondo la consolidata giurisprudenza comunitaria, il sistema concessorio è pienamente compatibile con i principi unionali (cfr. CGUE 6 novembre 2003, "Gambelli", 6 marzo 2007, "Placanica", 16 febbraio 2012, "Costa – Cifone"). La stessa giurisprudenza comunitaria, inoltre, ha confermato la piena compatibilità anche del sistema autorizzatorio previsto per l'esercizio delle scommesse, dall'art. 88 del Tulp (cfr. CGUE 12 settembre 2013, "Biasci").

Questi operatori offrono scommesse senza versare le imposte dovute e senza dover sottostare agli obblighi concessori, per cui si trovano in posizione di vantaggio a scapito degli operatori regolari. La norma che si propone, modificando l'art. 4 della legge n. 401/1989, prevede un sensibile inasprimento delle sanzioni previste per l'esercizio abusivo del gioco pubblico.

La modifica trae altresì spunto dalla “RELAZIONE SULLE INFILTRAZIONI MAFIOSE E CRIMINALI NEL GIOCO LECITO E ILLECITO”, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (cfr. seduta del 6 luglio 2016).

Infatti, l'attività esercitata da questi operatori, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo di scommesse), finirebbe per generare “*due profili di ingiustificato privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. e che per questo, a differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono soggette a revoca dell'autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione*” (così Cass. pen., Sez. Ili, 16.7.2012, n. 28413).

L'inasprimento della pena - con la conseguente possibilità di utilizzare anche strumenti investigativi ulteriori per evitare il proliferare di forme di gioco abusivo non sottoposte ai controlli e alle forme di attenzione contro il disturbo da gioco d'azzardo patologico - risponde pertanto alla più elevata sensibilità maturatasi nel Paese nei riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l'ordine pubblico e la sicurezza e salute pubblica, nonché la tutela delle fasce sociali più deboli, a partire da quella dei minori d'età.

L'aggravamento della sanzione e l'attuazione di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale, da effettuarsi nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, avente specificamente ad oggetto l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale, previsti dal comma 1, comporteranno una riduzione del fenomeno dei centri illegali, con conseguente aumento del volume d'affari degli operatori legali. Ipotizzando prudenzialmente un aumento stimato di tale volume d'affari del 10% rispetto a quello del 2018 (circa 1,8 Md€), si stima che dalla norma derivi un incremento del gettito di almeno 35.000.000 di euro annui, a partire dal 2019 (20% di 180 Ml€).

Comma 7. La disposizione è volta ad aumentare l'efficacia dell'azione repressiva nei confronti dei c.d. “Totem”, cioè gli apparecchi che, apparentemente destinati ad usi commerciali o promozionali, in realtà consentono all'utente di fruire di servizi di gioco illegali, analoghi a quelli forniti mediante la rete legale degli apparecchi. Il fenomeno, che contribuisce anche alla riduzione della raccolta tramite AWP (passata dai 25,5 Md€ del 2017 ai circa 24 Md€ del 2018), è in diffusione soprattutto nei territori che hanno adottato provvedimenti restrittivi o espulsivi del gioco legale e può essere incentivato dall'aumento degli oneri di gestione previsto per gli apparecchi legali.

Ipotizzando che le misure previste possano consentire il recupero nell'ambito del gioco legale del 10 per cento della minore raccolta registrata nell'anno 2018 rispetto al 2017, il maggior gettito per l'erario è stimato in 30 Ml€ annui dal 2019 in avanti.

**Tabella riassuntiva
MIE**

	2019	2020	2021 e successivi
Ritenuta vincite 10&Lotto	66	132	132
PREU	154	154	154
NOE e NOD	52	26	5
Anticipo acconti PREU	70	-70	
Contrasto gioco illegale	65	65	65
Totale	407	307	356

Articolo 28 (Disposizioni finanziarie)

Il **comma 1** incrementa di 116,8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3) e dal comma 1 del presente articolo 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4

h

milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.

Il **comma 3** prevede che l'Inps effettui un monitoraggio con cadenza mensile per l'anno 2019 e trimestrale per gli anni seguenti sul numero delle domande per pensionamento e fornisca al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico.

Il **comma 4** prevede che ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in caso di scostamento degli effettivi oneri rispetto alle previsioni di spesa il Ministero dell'economia e delle finanze assume le necessarie iniziative come previsto dalla dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

Il **comma 5** dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 6** reca clausola di invarianza finanziaria secondo cui, ad esclusione di quanto stabilito dall'articolo 12, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 29 *(Entrata in vigore)*

L'articolo 29 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in GU.

3